Anno 1869

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 203

Le inserzioni giudiziarie **25** centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi **30** per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. **20**
ARRETRATO CENTESIMI **40**

		Anno L.	Sem.	Trim.
Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	42	22	12
Per le Provincie del Regno		46	24	13
Svizzera		58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		52	27	15

Firenze, Martedì 27 Luglio

		Anno L.	Sem.	Trim.
Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il N. 5158 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il regolamento del Collegio di musica di Napoli, approvato con Regio decreto 21 luglio 1856;

Visto il decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle provincie napoletane, del 12 aprile 1861;

Visto il decreto dello stesso Luogotenente, del 18 giugno del suddetto anno;

Visto il decreto ministeriale del 28 ottobre 1866;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il regolamento del Collegio di musica di Napoli, annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro di Pubblica Istruzione, è approvato.

Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al suddetto regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 maggio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

Broglio.

Regolamento *del Regio Collegio di musica di Napoli.*

Capitolo I. — *Del Collegio in generale e della ammissione degli alunni.*

Art. 1. Il Real Collegio di musica di Napoli ha per iscopo di educare ed istruire nella musica vocale ed istrumentale coloro soltanto che vi hanno speciale attitudine.

Art. 2. L'alta tutela e l'amministrazione del Collegio è affidata ad un Consiglio direttivo, composto di due cittadini chiari per virtù ed intelligenza, e di un direttore della musica, i quali verranno tutti nominati con decreto Reale.

L'ufficio dei primi due sarà puramente gratuito ed avrà la durata di un triennio, che potrà essere anche prorogato.

Art. 3. Il Collegio anzidetto comprende alunni interni a piazza franca, che siano cittadini italiani, alunni a pagamento, alunni ed alunne esterni puramente gratuiti.

Art. 4. Il numero degli alunni interni a piazza franca è limitato ad ottanta, degli alunni a pagamento a quaranta, e quello degli alunni e delle alunne esterni è lasciato al Consiglio direttivo di determinarlo, vista la capacità dello Stabilimento ed i suoi mezzi economici.

Oltre ai suddetti ottanta posti gratuiti, ve ne saranno quattro di così detti pensionati.

Art. 5. Nel Collegio si può essere ammesso dagli undici ai tredici anni, e bisogna avere una sana costituzione. In casi speciali è data facoltà al Consiglio di direzione di ammettere alunni ed alunne anche di una maggiore età, seguite sempre le norme qui appresso indicate, e massime per gli aspiranti alle classi di canto, pei quali deve avverarsi la mutazione della voce.

Art. 6. Le dimande di ammissione debbono essere indirizzate al Consiglio direttivo, e debbono essere corredate:

1° Della fede di nascita;

2° Di un attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, autenticato dal prefetto o sotto prefetto;

3° Di un attestato comprovante che siasi superato, con buon esito, l'innesto del vaccino, ovvero che siasi sofferto il vaiuolo naturale;

4° Di un attestato di assistenza ad una scuola sia privata, sia municipale, in cui siasi compiuto il corso elementare.

Art. 7. Coloro che dimandano di essere ammessi nel Collegio debbono inoltre sostenere l'esame di ammissione, che provi la idoneità dell'aspirante a riuscire in un ramo musicale.

Questo esame si muterà in concorso, qualora, per gli alunni interni a piazza franca, il numero dei concorrenti eccedesse i posti vuoti, e per gli alunni ed alunne esterne quante volte, viste le condizioni delle scuole, il numero fosse giudicato soverchio.

Art. 8. L'esame di ammissione non dà diritto agli alunni ed alunne che ad entrare in Collegio come aspiranti per un tempo, che non può durare oltre un anno scolastico. Decorso tal tempo, debbono subire un secondo esame, in seguito del quale o restano definitivamente ammessi, o vengono rinviati.

Questa disposizione non sarà applicata agli alunni interni, i quali sono stati prescelti dalla classe degli esterni.

Art. 9. Per essere ammesso fra gli alunni interni a piazza franca, si potrà avere la preferenza in parità di merito da coloro i quali, con assiduità e lode, avranno frequentate le scuole esterne almeno per un anno, o saranno stati nel Collegio come alunni interni a pagamento.

Art. 10. Si potrà essere ammesso siccome alunno interno al pagamento, adempiute le condizioni sopra discorse, e corrispondendo al Collegio annue lire 600, da pagarsi in tre rate eguali e con una rata sempre anticipata.

Art. 11. Gli alunni interni a piazza franca riceveranno dal Collegio l'istruzione musicale e letteraria, e quant'altro è loro bisognevole per l'abitazione, il vitto ed il vestire. Questo sarà uniforme tanto per casa che per fuori.

I soli strumenti dovranno essere forniti a proprie spese, salvo l'organo ed il pianoforte, che saranno a carico del Collegio.

Art. 12. Gli alunni a pagamento, oltre al mensile ed al provvedere al proprio strumento, dovranno fare a loro spesa il letto, la suppellettile necessaria, il vestire uniforme, e quanto altro sarà indicato in apposito notamento, che sarà fatto dal Consiglio direttivo.

Art. 13. Gli alunni e le alunne esterni avranno gratuitamente la istruzione musicale, e soltanto i maschi anche la letteraria.

Gli uni e le altre dovranno eziandio fare a proprie spese gli strumenti portatili, e provvedere al vestito uniforme, che indosseranno solo in occasione di pubbliche esercitazioni.

Art. 14. Tutte le lezioni, così di musica come di lettere, saranno date in comune agli alunni interni, a quelli a pagamento, ed agli esterni.

Le alunne poi avranno separatamente le lezioni di musica, ed in un luogo affatto distinto e staccato dal Collegio.

Art. 15. Gli alunni del Collegio si distinguono in tre classi diverse:

1° Alunni di composizione o pianoforte;
2° Alunni di canto;
3° Alunni di strumenti.

Ciascuna di queste classi verrà ripartita in quel modo che si crederà migliore dal direttore della musica e dalla Commissione.

Art. 16. Quelli appartenenti alle prime due classi vi potranno rimanere fino agli anni 22, e quelli della terza insino agli anni 20, qualora gli uni e gli altri mostrino amore ed inclinazione per l'arte, onestà di costumi ed esatta osservanza alla disciplina del Collegio.

Chiunque contravviene ad alcuna delle enunciate condizioni, a giudizio delle autorità competenti, sarà espulso dal Collegio dal Consiglio direttivo.

Art. 17. I giovanetti dell'uno e dell'altro sesso, sostenuto un esame di ammissione, debbono dichiarare a qual ramo principale di insegnamento vogliono applicarsi, salvo al direttore della musica ed alla Commissione di giudicare della opportunità della scelta, tenendo presente in principal modo le condizioni del Collegio.

Art. 18. Prescelto ed approvato un ramo d'insegnamento, si può anche mutare durante il tempo della istruzione musicale, qualora il direttore e la Commissione il crederanno conveniente, vista la speciale attitudine dell'aspirante, e le vacanze verificatesi nelle classi.

Art. 19. Tutti gli alunni, oltre allo studio principale di un ramo musicale, potranno essere applicati anche a quello di uno fra gli strumenti di orchestra, che, secondo i bisogni del Collegio, venisse loro indicato dal direttore della musica e dalla Commissione, massime trattandosi di alcuni appartenenti alla scuola di canto.

Capitolo II. — *Della istruzione musicale.*

§ I. — Della direzione e dei professori.

Art. 20. La direzione dell'insegnamento della musica è affidata al più illustre maestro che sia possibile di avere. Egli assumerà il titolo di direttore della musica.

Art. 21. Oltre al direttore vi sarà una Commissione permanente, composta di quattro maestri o dilettanti estranei al Collegio, ma assai chiari nell'arte, i quali, insieme col primo, studieranno tutti i bisogni del Collegio medesimo, e decideranno dei metodi da introdurre, della scelta dei maestri, di quanto altro è all'arte relativo, e finalmente cureranno, sotto la loro responsabilità, che i professori adempiano scrupolosamente ai loro doveri.

La presidenza della Commissione è mai sempre tenuta dal direttore.

Art. 22. I componenti di detta Commissione si raduneranno in via ordinaria immancabilmente due volte al mese, e straordinariamente tutte le volte che nell'interesse degli studi, o per comunicazione importante, il direttore o il Consiglio direttivo crederà convocarli.

In una delle predette due tornate ordinarie la Commissione dovrà, per turno, visitare le scuole, e disaminare il metodo d'insegnamento ed il progresso degli alunni.

Art. 23. Tutte le deliberazioni di questa Commissione saranno prese a maggioranza di voti, e quando questa il crederà opportuno, potrà invitare anche i professori del Collegio per averne un voto meramente consultivo.

Per poter essere valide le deliberazioni, il numero dei componenti della Commissione non dovrà essere minore di tre.

Art. 24. L'ufficio di componente della cennata Commissione sarà meramente gratuito, e, solo per sopperire alle spese di vettura, ciascuno di essi riceverà in ogni tornata un gettone da lire 10.

L'ufficio anzidetto avrà la durata di un triennio, che potrà essere anche prorogato per tutti o per alcuno, visti i bisogni dell'istruzione musicale.

Art. 25. La nomina dei componenti della cennata Commissione verrà fatta con decreto ministeriale.

Art. 26. Tutta la istruzione musicale sarà affidata ai seguenti maestri:

Uno di armonia, composizione e contrappunto;
Due altri di armonia, composizione e contrappunto;
Tre di canto;
Uno di solfeggio;
Tre di pianoforte;
Uno di organo con non più di dodici alunni;
Uno di arpa;
Tre di violino e viola;
Uno di violoncello;
Uno di contrabbasso;
Uno di flauto;
Uno di clarino;
Uno di oboe e congeneri;
Uno di fagotto;
Uno di corno da caccia;
Uno di tromba, trombone e congeneri;
Tre di elementi, lettura e solfeggio.

Art. 27. In tutti i casi d'impedimento o mancanza del direttore, ne assumerà le funzioni il primo dei maestri di armonia, composizione e contrappunto.

Egli soltanto non terrà la presidenza della Commissione permanente, la quale sarà, di diritto, conferita al componente più antico.

Art. 28. Questo numero di maestri potrà essere aumentato anche con semplici straordinari, qualora il direttore della musica con la Commissione il crederanno necessario, e gli alunni esterni e le alunne potessero aumentare in modo da farne sentire il bisogno.

Art. 29. Per essere nominato professore di musica nel Collegio è forza presentare una domanda al Consiglio direttivo, accompagnata da attestati di morale, e poscia sottoporsi ad un concorso per titoli o per esame, a seconda dei casi. Il programma di tal concorso sarà compilato dal direttore della musica e dalla Commissione, che ne saranno parimenti i giudici.

Art. 30. Ottenuta la nomina con decreto ministeriale, ogni professore dovrà, entro il termine di due mesi, presentare al direttore della musica il programma del suo insegnamento, rimanendo libero di adottare e seguire quel metodo che gli sembrerà più opportuno, ma dovendo accogliere le osservazioni del direttore e della Commissione.

Art. 31. Le lezioni di musica verranno date in tutti i giorni della settimana, eccetto la domenica e gli altri giorni festivi, dalle ore nove alle ore undici e mezzo antimeridiane.

Ogni maestro dovrà dare quattro lezioni per settimana, con l'ordine e con la distribuzione segnati dal direttore della musica e dalla Commissione. Tale distribuzione sarà fatta in modo, che ogni alunno o alunna non avrà meno di due lezioni per settimana.

Art. 32. Ogni maestro concertista nei giorni e nelle ore designate dal direttore, in luogo della ordinaria lezione, potrà fare eseguire dei concerti a diversi alunni riuniti a gruppo.

Art. 33. Nelle pubbliche esercitazioni musicali, di cui appresso è parola, e che costituiscono l'ammaestramento pratico e la scuola di insieme del Collegio, ogni professore devesi prestare a regolare la orchestra, quando il direttore della musica a ciò lo destini.

Art. 34. Oltre ai suddetti incarichi, tutti i professori di musica sono obbligati ad intervenire negli esami annuali, di cui appresso è parola, e a far parte della Commissione esaminatrice, qualora vi sieno chiamati.

Art. 35. In fine di agosto di ciascun anno, ogni professore è obbligato di fare esatta relazione sugli studi ed i progressi dei proprii alunni ed alunne, aggiungendo speciali osservazioni sulla molta o niuna attitudine a progredire nell'arte.

Tali rapporti perveranno al direttore ed alla Commissione, per tenerne ragione nel giudizio ad emettere negli esami annuali.

Art. 36. Tutti i professori si troveranno presenti all'apertura annuale delle scuole, che sarà il giorno 4 novembre, nè potranno abbandonarle, senza particolari permessi del Consiglio direttivo, prima del termine degli esami, che saranno dati nel tempo appresso indicato.

Art. 37. Essi potranno ricevere dal Consiglio direttivo dei permessi di assenza per un tempo non maggiore di giorni quindici.

Se, escluso il caso di malattia, il detto permesso dovrà essere di un tempo più lungo, il professore rilascierà la metà del suo soldo, la quale servirà a compensare o un maestro straordinario che sarà prescelto dal Consiglio direttivo, ovvero il maestrino o la maestrina che lo dovrà supplire.

Il questi casi si dovrà fare rapporto al Ministero.

Art. 38. Indipendentemente dai professori, vi saranno due ispettori, scelti sempre dalla classe dei maestri di musica, i quali avrano obbligo di invigilare gli studi camerali dei giovani, le lezioni dei professori e dei maestrini, e di far rapporto mensile al rettore del Collegio della giornaliera ed esatta assistenza di tutti i maestri.

A questi ispettori è vietato espressamente di inframmettersi in alcuna maniera nel metodo d'insegnamento, e contravvenendo a tale divieto, saranno destituiti.

Art. 39. Per le alunne vi saranno parimente due ispettrici, le quali, venendo scelte fra le cultrici dell'arte musicale, saranno sottoposte al medesimo obbligo.

Tanto gli ispettori che le ispettrici verranno nominati con decreto ministeriale.

Art. 40. Gli ispettori e le ispettrici sono destinati a mantenere il buon ordine, la disciplina e la moralità, e rispondono dello adempimento di tutte le disposizioni ed istruzioni ricevute dal Consiglio direttivo, dal direttore della musica e dal rettore.

Essi hanno l'obbligo di trovarsi nel collegio mezz'ora prima dell'incominciamento delle lezioni, e di rimanervi finchè, queste terminate, gli alunni e le alunne abbiano lasciato lo stabilimento.

Art. 41. Gli ispettori e le ispettrici debbono altresì accompagnare od assistere gli alunni e le alunne nelle esercitazioni private e pubbliche, e di qualunque inconveniente non pur fanno relazione al rettore, ma ne restano responsabili.

§ II. — Dei maestrini e delle maestrine.

Art. 42. Coloro tra gli alunni ed alunne del Collegio, che negli esami annuali otterranno i primi posti, e si distingueranno ancora per onestà di vita e rispetto alla disciplina del Collegio, potranno essere nominati dal Consiglio direttivo all'ufficio di maestrini e di maestrine, sulla proposta del direttore della musica e della Commissione.

Art. 43. Essi saranno di due categorie diverse: gli uni stabili e permanenti, temporanei gli altri.

I primi sono tenuti a dare un insegnamento regolare e continuo durante il tempo che rimangono in Collegio, ed assumono le funzioni di un professore quante volte costui per assenza, per malattia, per soverchio numero di alunni, o per altre ragioni, si trovasse nell'impossibilità di dare in tutto o parte le sue lezioni. I secondi fanno solo da ripetitori agli alunni negli studi camerali.

Art. 44. L'incarico che vien dato ai maestrini ed alle maestrine, non li esonera dall'osservare le discipline comuni a tutti gli allievi, e sono invece tenuti a proseguire regolarmente il corso dei propri studi, salvo che il direttore e la Commissione non avvisassero dispensarli temporaneamente dal frequentare alcuna scuola.

Art. 45. I maestrini e le maestrine della 1ª e della 2ª categoria sono tenuti a dare insegnamento in quei giorni ed ore a tutti quegli alunni ed alunne, che il direttore della musica verrà designando.

Nel dare le lezioni essi devono attenersi alle istruzioni ed al metodo del professore, cui sono chiamati a coadiuvare o a supplire, e, qualora in alcuna cosa cercassero allontanarsene, sul rapporto del professore potranno essere immediatamente rimossi dall'ufficio.

Art. 46. A somigliante pena andranno soggetti per ogni altra mancanza, e massime per quelle relative alla morale ed alla disciplina del Collegio, di cui il direttore della musica o il rettore credono doverne far rapporto al Consiglio direttivo.

Art. 47. I maestrini e le maestrine saranno in ogni anno confermati nel loro ufficio con apposita lettera.

I primi, siccome distintivo del loro grado, porteranno un nastro tricolore all'occhiello del loro abito, e le altre porteranno una piccola coccarda tricolore sul petto.

Art. 48. Coloro che avranno esercitato con lode l'ufficio di maestrino per un tempo non minore di un triennio, presentandosi al concorso per ottenere un posto di professore nel Collegio, potranno servirsi di questo titolo, ed in parità di meriti deciderà sempre a loro favore.

Art. 49. I maestrini potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici, in quanto riguarda il loro ramo di istruzione e gli alunni loro affidati, ma il loro voto sarà meramente consultivo.

Art. 50. Nei casi di lungo permesso dei professori, e negli altri preveduti dal presente regolamento, potranno eziandio, a giudizio del Consiglio direttivo, percepire la metà dello stipendio ai professori medesimi assegnato.

Tali stipendi saranno messi sulla Cassa di risparmio, per trovarli accumulati nello uscire di Collegio, e per altra necessità della vita riconosciuta dal Consiglio direttivo.

Art. 51. I maestrini e le maestrine riceveranno abitualmente una gratificazione annuale dal Consiglio direttivo. I rapporti del direttore della musica e del rettore, per la parte che a ciascuno riguarda, serviranno di norma per determinarne la somma.

Capitolo III. — *Dell'istruzione letteraria.*

Art. 52. La istruzione letteraria per i soli alunni interni e per gli esterni, escluse le donne, è divisa in superiore, media ed inferiore. Questi tre diversi gradi d'istruzione saranno suddivisi in diverse classi, giusta apposito programma, che sarà formato dal Consiglio direttivo, e verranno affidati ai seguenti maestri:

Un maestro di storia e filosofia della musica.
Un maestro di letteratura poetica e drammatica.
Un maestro di geografia e storia universale.
Un maestro di istruzione religiosa e di diritti e doveri dei cittadini.
Un maestro di lingua italiana.
Un maestro di geografia, storia patria e mitologia.
Un maestro di elementi di lingua italiana.
Un maestro di calligrafia e di aritmetica.
Un maestro di lingua francese.
Un maestro di declamazione e di mimica.

Art. 53. Tutte queste lezioni si daranno in comune agli alunni interni ed esterni, nelle ore pomeridiane, per la durata di due ore e mezzo, e saranno distribuite in quel modo che si crederà più acconcio dal Consiglio direttivo, sentito il parere del rettore.

Art. 54. Tutti i corsi dovranno essere compiuti quando i giovani han raggiunto il ventesimo anno di loro età.

Agli alunni di composizione, di contrappunto e di canto, per gli altri due anni che possono rimanere in Collegio, è lasciata facoltà di assistere a quel corso che stimeranno più necessario, ovvero sarà disposto dal rettore.

Art. 55. Chiunque aspiri ad uno dei posti dei professori indicati nell'articolo precedente, dovrà subire l'esperimento di un esame in concorso, principalmente per meriti, salvo il caso che il Consiglio direttivo non credesse di doverne dispensare qualcuno, chiaro per virtù e per lettere.

Art. 56. I giudici di tali esami saranno i componenti del Consiglio direttivo, i quali o potranno invitare a far parte della Commissione esaminatrice il rettore del Collegio, e dei professori estranei, o potranno ad altri delegare interamente tale ufficio.

Tanto nel primo che nel secondo caso, la Commissione esaminatrice dovrà essere composta in numero dispari.

Art. 57. Tutto ciò che è stabilito innanzi negli articoli 34, 35, 36 e 37 è applicabile eziandio ai professori di lettere.

Capitolo IV. — *Della disciplina del Collegio.*

Art. 58. A capo del Collegio, per il mantenimento della disciplina e per l'amorevole cura di tutti gli alunni, è preposto un rettore, il quale verrà nominato con decreto Reale.

Egli debb'essere celibe, o vedovo senza figli, e debbe aver dato saggio di ottima morale e d'istruzione non comune.

Art. 59. Il rettore sorveglia e dirige tutto l'andamento interno del Collegio, e soprintende, in ispecial modo, la istruzione letteraria.

I professori di musica per la parte disciplinare, quelli di lettere, i prefetti e tutti gli impiegati ed inservienti del collegio avranno da lui diretta dipendenza.

Art. 60. Nelle tornate del Consiglio direttivo, il rettore deve intervenire per fare relazione dell'assistenza alle scuole, tanto dei maestri che degli alunni, della morale e del modo di condursi dei maestri, degli alunni ed alunne, dei prefetti e di ogni maniera d'impiegati ed inservienti, e di qualsivoglia disordine si possa mai avverare o temere; per proporre i miglioramenti che si possono apportare, sia nello andamento interno del Collegio, sia nelle scuole di lettere; per dire le ragioni onde qualcuno si abbia a cacciar di Collegio; e finalmente per dare avviso sopra quant'altro il Consiglio crederà consultarlo.

Art. 61. Il rettore avrà stanza nel Collegio, che non potrà abbandonare, sia per attendere al proprii affari, sia per qualsivoglia altra ragione.

Riceverà parimente dal Collegio il vitto e l'illuminazione; ma è obbligato di andare a refettorio insieme a tutti gli alunni, restandogli espressamente vietato di pranzare o cenare in ora e luogo separato.

Art. 62. Oltre al rettore vi sarà un vicerettore, il quale, se sia possibile, verrà scelto dalla classe dei professori di musica, e sarà nominato con decreto ministeriale.

Egli assumerà tutte le funzioni del rettore nella assenza di costui, ovvero quelle soltanto che dal rettore medesimo gli verranno delegate.

Art. 63. L'ufficio principale ed indispensabile del vicerettore si è quello di sorvegliare attentamente all'insegnamento e studio della musica, senza ingerirsi nel metodo seguìto, e quindi sarà il primo degli ispettori di cui è parola nell'articolo 38.

Per gli alunni interni e per gli esterni, il vicerettore è obbligato a fare rapporto al direttore della musica per quanto risguarda il suo insegnamento e studio, e al rettore del Collegio per la parte disciplinare.

In quanto alle alunne, un tal debito sarà adempiuto dalle ispettrici.

Art 64. Il vicerettore avrà eziandio stanza nel Collegio, con l'obbligo di non potersene allontanare sotto qualsivoglia pretesto.

Egli riceverà il vitto e l'illuminazione dallo stabilimento, ma è del pari obbligato a pranzare e cenare a refettorio con gli alunni.

Art. 65. Il rettore ed il vicerettore avranno alla loro dipendenza un prefetto d'ordine e sei prefetti di camerata.

Il primo avrà una stanza separata nel Collegio; cinque prefetti dormiranno nelle camerate loro rispettivamente assegnate, ed il sesto dormirà nel luogo destinato agli alunni che hanno compito i venti anni.

Art. 66. Il prefetto d'ordine, oltre agli speciali incarichi che potrà ricevere dal rettore o dal vicerettore, dovrà principalmente pigliar cura della qualità e quantità dei cibi che saranno dati agli alunni interni, e dovrà inoltre sorvegliare ed assistere il refettorio e la cucina durante il pranzo e la cena.

Egli non è tenuto a desinare insieme con gli alunni.

Art. 67. Il prefetto d'ordine prende cura speciale della guardaroba, della biancheria di tavola, delle camerate, della sua nettezza, ed infine del pulito e decente vestire degli alunni, così per casa, come per fuori.

Art. 68. Lo stesso prefetto d'ordine alle sei precise del mattino dal primo ottobre a tutto marzo, ed alle cinque dal primo aprile a tutto settembre, farà suonare la sveglia per i corridoi delle diverse camerate, ed i prefetti di queste, coadiuvati dai rispettivi camerieri, cureranno che, entro mezz'ora, tutti gli alunni sieno puliti e vestiti, e quindi fatta la preghiera mattutina, o si mettano a studio, o facciano la loro colazione, secondo il diverso orario, che muterà secondo le stagioni.

Nella stagione estiva, ossia dal primo aprile à tutto settembre, gli alunni avranno due ore di sonno dopo del pranzo, salvo che non si troverà più salutare diversamente stabilire.

Art. 69. Alle dodici precise, lo stesso prefetto d'ordine farà suonare il refettorio, in cui, preso il proprio posto, precedentemente e stabilmente assegnato, verrà servito il pranzo di due piatti ed una zuppa con pane, vino e frutta.

Art. 70. Durante il pranzo, i prefetti di ciascuna camerata, pranzando con i proprii alunni, dovranno curare che si serbi modesta condotta e decenza di modi.

Di ogni mancanza sarà avvertito il rettore o vicerettore, e nel giorno seguente sarà inflitta analoga pena, togliendo al colpevole o le frutta o il vino, o qualche altra pietanza.

Art. 71. Lo studio camerale della musica sarà fatto in quelle ore e con quel metodo che verrà determinato dal direttore.

Quello di apparecchio alle lezioni di lettere verrà fatto nelle ore della sera, per un tempo non minore di due ore continue, e secondo le norme che verranno date dal rettore.

Art. 72. Alle 9 pomeridiane da ottobre a tutto marzo, ed alle dieci pomeridiane dal 1° aprile a tutto settembre, lo stesso prefetto d'ordine farà suonare la cena in refettorio, la quale consisterà in un piatto caldo, insalata, pane, vino e frutta.

Nella cena le stesse norme segnate all'articolo 70 saranno seguite.

Finita la cena e fatta breve ricreazione, alle dieci o alle undici suonerà il silenzio, e ciascuno, fatte privatamente e genuflesso le proprie preci, se ne andrà a letto.

Art. 73. Nei giorni festivi si potrà accorciare il tempo dello studio camerale, allargando quello della ricreazione e della passeggiata; ma tutto questo è lasciato al prudente giudizio del rettore.

Art. 74. Le pratiche di religione, come la confessione, la eucarestia, gli esercizi spirituali sul finire della quaresima, ed altre simili cose, vengono affidate al rettore della chiesa di S. Pietro a Maiella, addossata al Collegio, ma sotto la scorta del rettore del Collegio medesimo, il quale le insinuerà agli alunni, secondo la diversa loro età, curando che non vengano mica trasandate.

Art. 75. Lo stesso rettore del Collegio avrà cura che tutti gli alunni interni nei dì festivi ascoltino la messa nell'oratorio privato, abbiano una istruzione sui doveri del cristiano, ed infine nelle ore pomeridiane, dopo le lezioni di letteratura, escano a passeggio almeno per un'ora.

Art. 76. L'orario a seguire per lo studio camerale, secondo il mutare delle stagioni, verrà stabilito dal rettore del Collegio ed approvato dal Consiglio direttivo.

Art. 77. Gli alunni che possono rimanere in Collegio insino a ventidue anni, sono tenuti ad uniformarsi a tutte le disposizioni del presente regolamento, salvo i casi di speciale eccezione.

Essi avranno stanza del tutto separata dagli altri alunni, e saranno eziandio sotto la sorveglianza di un prefetto.

Art 78. Gli alunni e le alunne esterne dovranno intervenire alla scuola forniti degli oggetti necessari, essere puliti nelle vesti e nella persona.

Art. 79. La condotta degli alunni esterni e delle alunne va soggetta alla vigilanza delle autorità del Collegio anche fuori di esso, e però il contegno indecoroso ed immorale può essere ragione della loro espulsione.

Art. 80. I genitori od i loro rappresentanti non pure debbono rispondere dei guasti recati dai loro figliuoli agli strumenti, ai libri, ai mobili, ed alle suppellettili del Collegio, ma almeno in ogni bimestre debbono presentarsi al rettore per pigliar conto della condotta e dei progressi dei proprii figliuoli.

Quelli poi che mandano a scuola le proprie figliuole, debbono curare di accompagnarle o farle accompagnare sino all'anticamera del loro quartiere separato, e nello stesso luogo andare o mandarle a riprendere pel ritorno a casa.

Art. 81. Tanto gli alunni esterni che le alunne, nei giorni di lezione, debbono trovarsi nelle rispettive scuole almeno un quarto d'ora prima dell'incominciamento dell'orario, ed hanno l'obbligo di intervenirvi anche in ore straordinarie e nei giorni di vacanza, ogni qual volta ne abbiano ordine dal Consiglio direttivo per mezzo del rettore.

Art. 82. L'alunno o l'alunna, che senza autorizzazione o legittima scusa sarà assente quattro volte nel corso di un mese dalle classi cui appartiene, sarà cancellato senz'altro da ruoli del Collegio.

CAPITOLO V. — *Delle pubbliche esercitazioni e degli esami annuali e finali.*

Art. 83. Gli alunni e le alunne sono obbligati a dare delle pubbliche accademie musicali in quelle stagioni ed in quei giorni che verranno designati dal Consiglio direttivo, ed esse costituiranno l'ammaestramento pratico e la scuola d'insieme del Collegio.

Tali esercitazioni consisteranno in concerti classici e religiosi, ed in trattenimenti melodrammatici. I primi si daranno nella sala a ciò destinata, ed i secondi sul teatro.

Art. 84. Queste accademie si faranno con biglietti d'invito in firma del Consiglio direttivo, ed il direttore della musica con la Commissione avranno cura di fare principalmente eseguire i lavori degli alunni.

Art. 85. Oltre a tali esercitazioni pubbliche, gli alunni e le alunne sono obbligati a dare un esame annuale su tutte le materie studiate nell'anno, ossia tanto sull'arte musicale che sulle lettere.

Il tempo destinato a tali esami è l'intiero mese di settembre, lasciando al Consiglio direttivo, sentito sempre il rettore, di stabilire i giorni per ciascuna classe.

Art. 86. Questi esami saranno pubblici, e vi dovranno necessariamente intervenire tutti i maestri di musica del Collegio quando risguardano cotesta arte, e tutti i maestri di lettere quando ad esse gli esami medesimi sono relativi.

Art. 87. I giudici degli esami sulla musica saranno il direttore e la Commissione. Questi potranno invitare due o quattro professori del Collegio, o anche estranei, a deliberare insieme con loro sul merito di ciascun alunno.

Per gli esami poi di lettere saranno giudici il Consiglio direttivo, il rettore e tre professori del Collegio o estranei.

Art. 88. Il merito di ciascuno degli esaminati verrà numericamente determinato con punti da zero a dieci.

Chiunque raggiunge e supera i sei punti di merito ha diritto alla promozione della classe immediatamente superiore.

Art. 89. Nella determinazione di questi punti di merito si terrà ragione dei rapporti mensili ed annuali fatti sul conto di ciascun alunno.

Art. 90. Compiuto il corso degli studii musicali e letterari, gli alunni, in luogo dell'annuale, dovranno esporsi ad un esame finale, risguardando sempre la musica e le lettere, ma sopra scala più larga e difficile.

Questo esame sarà parimente pubblico, e ne saranno giudici le due Commissioni, di cui all'articolo 87. Riunendosi insieme le due Commissioni, sarà mai sempre dispari il numero dei componenti.

Art. 91. Riuscendo vittoriosi in tale esperimento, ossia raggiungendo almeno la cifra di otto punti di merito, gli alunni e le alunne riceveranno un diploma, sottoscritto dal Consiglio direttivo, di alunno approvato del Collegio.

Se l'alunno o l'alunna abbia esercitato le funzioni di maestrino o di maestrina, si farà anche di questo menzione nel diploma.

Art. 92. Qualora in questi esami gli alunni interni, che abbiano compiuto i 20 anni e non appartengono alla classe dei compositori, dei pianisti e dei cantanti, non raggiungano l'indicato numero dei punti e non possano avere il detto diploma, potranno in via di eccezione, uscendo di Collegio, essere ritenuti come alunni esterni per la durata di un altro anno.

Questo beneficio non sarà conceduto a coloro, i quali non hanno ottimi rapporti di condotta e di morale per tutto il tempo che sono rimasti in Collegio.

Art. 93. I suddetti esami finali serviranno eziandio per scegliere tra gli alunni di composizione e strumentisti, che lasciano speranza di volere appartenere alla classe dei concertisti, coloro i quali possono andare pensionati, sia in Italia, sia all'estero.

Art. 94. Questi posti sono limitati a quattro, ed avranno la durata di soli due anni, ricevendo dallo Stato lire centoventi al mese, oltre le indennità di viaggio.

In ogni anno se ne provvederanno solamente due.

(*Continua*)

Il N. 5165 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data del 10 novembre 1867, con cui fu approvata la classificazione delle strade provinciali nella provincia di Benevento;

Veduta la deliberazione di quel Consiglio provinciale, in data dell'8 marzo ultimo scorso, con la quale fu aggiunta all'elenco delle strade provinciali quella denominata dei Ciardielli;

Veduta la notificazione fattane dalla Deputazione provinciale il 20 marzo stesso;

Veduta la lettera della prefettura, in data del susseguente giorno 27, da cui appare che niuna opposizione venne elevata contro l'aggiunta predetta;

Veduto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, emesso nell'adunanza del 19 giugno corrente;

Veduto l'articolo 14 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Alle strade provinciali nella provincia di Benevento, classificate tali col precitato Nostro decreto del 10 novembre 1867, è aggiunta la strada detta dei Ciardielli, che congiunger debbe quella denominata Irpina col capoluogo di provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 giugno 1869.

VITTORIO EMANUELE.

A. MORDINI.

Il N. 5175 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 del Nostro Reale decreto 23 dicembre 1866, n. 3452;

Visto l'articolo 35 del regolamento 18 febbraio 1867, firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 8 giugno 1867;

Esaminato lo statuto ed il bilancio pel Comizio agricolo del circondario di Castelnuovo Garfagnana;

Sulla proposta del suddetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Il Comizio agrario del circondario di Castelnuovo Garfagnana, provincia di Massa e Carrara, è legalmente costituito ed è riconosciuto come stabilimento di pubblica utilità, e quindi come ente morale può acquistare, ricevere, possedere ed alienare, secondo la legge civile, qualunque sorta di beni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 27 giugno 1869.

VITTORIO EMANUELE.

MARCO MINGHETTI.

Con RR. decreti del 27 giugno ultimo sono state fatte le seguenti disposizioni nel personale di amministrazione dei bagni penali:

Sacchi Luigi, direttore del bagno penale di Palermo, dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i suoi titoli pella pensione.

Berardi Casimiro e Genin Virginio, volontari nell'amministrazione dei bagni penali, promossi applicati di 2ª classe nell'amministrazione stessa per merito di esame.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
(Divisione IV. — Sezione IV).

Pubblichiamo di nuovo la seguente dichiarazione per correggere un errore corso nella prima pubblicazione stata fatta nella Gazzetta del 7 luglio corrente, n 183

Si rende pubblicamente noto che avendo il signor Stefano Caretta di Giacomo, domiciliato in Alessandria, giustificato di avere pagato in tempo debito la seconda annualità di tassa della privativa industriale di cui si rese concessionario l'11 luglio 1867, vol. 7, n. 364, per un trovato che ha per titolo: *Sistema di ripari contro la violenza dei fiumi e dei torrenti, impedendo in modo certo la corrosione delle sponde*; questo Ministero a norma dell'articolo 86 del regolamento approvato con R. decreto del 31 gennaio 1864, n 1674, ha ordinato la cancellazione del di lui nome dall'Elenco n. 50 (4° trimestre 1868) degli attestati che hanno cessato di essere validi per non eseguito pagamento della tassa annuale a tutto il 31 dicembre 1868.

Firenze, addì 5 luglio 1869.

Il Direttore Capo della 4ª Divisione
A. G. MARSILJ.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA

Ecco il discorso che il signor Gladstone ha pronunciato alla Camera dei Comuni e di cui abbiamo fatto cenno nel diario di ieri:

Egli è con profondo sentimento dell'importanza del fatto che prendo la parola per proporre alla Camera di approvare senza eccezioni e riserve gli ultimi emendamenti introdotti nel *bill* dalla Camera dei lordi.

Il governo consente a togliere le parole che furono eliminate dai lordi in Comitato. Così si è convenuto di fare nell'art. 68 una modificazione che stabilisce certe indicazioni sulla distribuzione definitiva dell'eccedente. Quanto alla data, la ragione dell'insistenza del governo per conservare la data primitiva è, che quest'epoca è la migliore che si possa stabilire, e benchè essa comparisca nel *bill* nella sua prima forma, essa non vi figura punto come un pegno di vittoria pei comuni, ma a titolo d'espressione simultanea dell'opinione delle due Camere del Parlamento riunite, in pieno accordo a questo riguardo.

Rispetto all'emendamento che si riferisce alla deduzione fatta sugli onorari dei beneficiati per costituire uno stipendio ai curati, si son fatte delle modificazioni alla redazione primitiva; ma esse sono di natura da evitare ogni quistione fra i due rami della legislatura.

Quanto all'articolo relativo all'eccedente, si vedrà che una volta soddisfatte tutte le esigenze della legge, il rimanente sarà consacrato a sollievo di miserie inevitabili, secondo le decisioni del Parlamento.

Devo dire che il preambolo, nella sua nuova forma, ha ricevuto l'approvazione del governo perchè gli sarebbe stato impossibile d'ottenere la votazione del *bill*, se lo avesse presentato sotto la sua forma primieramente emendata.

Non voglio pronunciare nessuna parola di rimprovero per chicchessia, perchè noi siamo giunti in questo momento ad un istante solenne nella storia del paese, e preme soprattutto di perdonare e dimenticare ogni intemperanza di linguaggio, se si vuole che il *bill* abbia in favore della pace generale, l'effetto che si spera ottenere. E per mostrare quanto siano sincere le mie intenzioni, chiedo il permesso di esprimere il mio profondo dispiacere di essermi servito di una figura di linguaggio che cagionò del malcontento in un'altra aula.

Quanto all'emendamento principale, ch'è quello dell'articolo di commutazione, si è fatto un cangiamento di natura importantissimo, e nondimeno il governo ha ceduto su questo punto; dico un cambiamento importantissimo, e raccomando in conseguenza alla Camera dei Comuni di accettare gli emendamenti dei lordi.

È mio desiderio che il *bill* passi nella sessione attuale di modo che siano soddisfatti gl'impegni presi verso la nazione.

Non accade spesso che una grande questione come quella che ha dato luogo alla presentazione di questo *bill* venga sottoposta al verdetto della nazione; ma siccome ciò è stato fatto nella circostanza attuale, e che la nazione fece conoscere i suoi desiderii, era stretto dovere del governo di mettere in esecuzione quel provvedimento, per quanto la cosa fosse in sua facoltà. Questo grande dovere è stato adempiuto con calma, e, non esito a dirlo, con deferenza ai voti d'un altro ramo della legislatura.

Non lascierò passare l'occasione senza pagare un giusto tributo di elogi al nobile conte Granville, il quale ha eseguito la sua missione nell'altra Camera tanto ammirabilmente.

La condotta dell'opposizione ha meritato pure un tributo di elogi; essa non ha tentato di paralizzare il progresso del *bill* per la abilità, sagacia e previdenza della Camera dei Lordi, che ebbe gran parte nello scioglimento di questa quistione.

Noi non abbiamo dato ai cattolici romani che ciò ch'era loro dovuto strettamente. Abbiamo reso uguale giustizia ai presbiteriani. Ma rispetto alla Chiesa, attualmente abolita, noi tutti abbiamo dimostrato la nostra stima, e facciamo sinceri voti e preghiere ferventi perchè Iddio l'aiuti nella sua nuova carriera.

FRANCIA

Leggesi nel *Constitutionnel* del 26:

È vero, come annunziava la *Patrie*, che il conte di Sartiges e il signor Maupas, il promotore del movimento parlamentare al Senato e qualcun altro de' loro colleghi, sono decisi di presentare una domanda d'interpellanza al Senato. Ma questo avverrà solo nel caso in cui il senatusconsulto che dev'essere proposto al Senato non rispondesse completamente alle promesse del messaggio imperiale. L'interpellanza verserebbe allora intorno agli argomenti, di cui si fosse taciuto nel senatusconsulto.

— Si legge nella *Patrie*:

La riunione dei ministri che abbiamo annunciato si tenne ieri nel pomeriggio al Ministero dell'interno e si prolungò fino alle sei.

Questa riunione aveva per scopo di discutere le basi che dovranno servire alla redazione del progetto del senatusconsulto che sarà sottomessa al Senato il 2 agosto. Noi abbiamo letto a questo proposito in parecchi giornali delle informazioni che sono per lo meno straordinariamente premature. Si pretese per esempio che i ministri fossero d'avviso fin d'ora di non ammettere nel senatusconsulto una disposizione avente per risultato di concedere alla Camera la facoltà di formulare ordini del giorno motivati. Nulla di simile sarebbe stato deciso. Noi abbiamo motivo di credere che le deliberazioni dei ministri sono invece troppo poco avanzate perchè sia permesso di trarne simili induzioni.

Ciò che possiamo di bel nuovo assicurare in tesi generale si è che lo spirito dominante nelle regioni governative è un sentimento più che mai sincero e largo: vi si è persuasi che bisogna prima di tutto applicare con un'intera buona fede e senza restrizione i principii del messaggio del 12 luglio.

Sarebbe quindi affatto inopportuno lasciarsi prendere a tal riguardo da allarmi interessati; nè il signor di Chasseloup-Laubat, cui incombe specialmente la redazione del senatusconsulto, nè il signor Forcade, il quale probabilmente avrà la parte principale a sostenerlo in Senato, si mostrerebbero disposti a ridurre questo senatusconsulto alle proporzioni di una di quelle riforme incomplete e timide che danno ai maligni il pretesto di gridare alla mistificazione.

— Stando al *Constitutionnel*, la Commissione della sinistra aveva redatto una specie d'interpellanza, sulla quale i deputati di quella frazione non poterono mettersi d'accordo, e che era del tenore seguente:

« Ecco ciò che noi vogliamo:

« Libertà della stampa; i delitti di stampa giudicabili dai giurati. — Diritto assoluto d'unione. — Abrogazione dell'art. 75 della Costituzione. — Responsabilità individuale dei ministri. — Diritto d'iniziativa esercitato dal potere legislativo congiuntamente al potere esecutivo. — Soppressione delle Commissioni municipali. Elezione dei sindaci fatta dai cittadini. — Abrogazione della legge di sicurezza generale. — Diminuzione nel bilancio della guerra. — Interdizione al potere esecutivo di dichiarare la guerra senza il consentimento del Corpo legislativo.

« Tali sono i quesiti dei quali vogliamo dimandare la soluzione alla rappresentanza nazionale. »

— L'*Havas* reca il seguente telegramma da Le Minou 24 luglio, 6 ore di sera.

« Le sezioni di Duxbury e S. Pietro sono state felicemente terminate questa mattina. I segnali dati dal filo telegrafico sono perfetti. La *Scanderia* riparte oggi. Noi avemmo qui un'accoglienza delle più soddisfacenti. Si erano fatti dei grandi preparativi. Il maire di Boston col Consiglio municipale e i più ragguardevoli abitanti della città sono venuti a visitare la corda transatlantica francese. »

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

Sugli eccessi commessi a Cracovia contro un convento di Carmelitane e sulle cause che li produssero, si scrive da Cracovia alla *Neue Freie Presse* in data 23 corr.:

Ieri l'altro fu ricapitata a questo tribunale provinciale una lettera anonima nella quale si annunziava che da oltre vent'anni una donna era sostenuta in una cella solitaria del convento delle Carmelitane scalze. La lettera conteneva tanti altri particolari che avevano la apparenza di verità, che il tribunale non potè a meno di occuparsene. Un aggiunto, il sig. Gebhardt, si recò con due fiduciarii dal vescovo Galceki e dopo avergli esposto il caso, gli chiese il permesso di entrare nel convento. Il vescovo da prima non voleva dare alcun peso a quella denunzia anonima, ma avendo il giudice inquisitore dichiarato espressamente che anche senza il suo permesso saprebbe penetrare nel convento, il vescovo stese un ordine in iscritto che consegnò ad un canonico. La Commissione giudiziaria, composta del giudice inquisitore, del medico distrettuale dott. Blumenstock, del procuratore di Stato e di due cittadini, si recò tosto in compagnia del canonico al convento, le cui porte non si schiusero se non dopo lunghe pratiche. Il giudice chiese, tosto entrato, di essere condotto dalla badessa, ma questa essendo ammalata, la sua sostituta dopo molti preamboli promise di dare ascolto alle interrogazioni del giudice. « Conducetemi, disse questi, immediatamente alla cella di Barbara Rubrick. » L'effetto di queste parole fu completo, e la badessa sostituta condusse subito la Commissione alla cella che era chiusa da due porte a prova di bomba.

Si apersero le porte, ma dalla cella usciva un tal fetore, che la Commissione diede alcuni passi indietro. Finalmente v'entrò, e quale orribile scena le si presentò allo sguardo! In un ristretto spazio che riceveva scarso lume da un foro praticato nel muro, giaceva in un angolo sopra un pugno di paglia putrefatta un essere affatto ignudo, ripeto affatto ignudo. Dinanzi ad essa v'erano due scodelle con gli avanzi di rape cotte e di una certa pasta. Nel vedere tante persone straniere la povera donna si mise a gridare, a chieder da mangiare, a imprecare, ma bentosto ricadde nell'apatia. Quella infelice fu tosto levata da quel luogo miserabile e condotta in una cella decente, e la Commissione si portò dal vescovo, il quale resosi immediatamente al convento e visto il tristo caso sospese subito la badessa e il sacerdote del convento.

La inquisizione giudiziaria è incominciata, ma pur troppo al primo esame si è scoperto che l'infelice vittima è pazza. Ella non sa dire da quando è rinchiusa, ma parla di molti e molti anni. Non si sa ancora se è monaca o no. Stando ad una voce la denunzia sarebbe stata fatta da due monache.

— Dei telegrammi diretti da Cracovia allo stesso giornale annunziano i tumulti di cui avemmo pur noi notizie per telegrafo. I tentativi di penetrare nel convento per discacciarne le monache non partirono dalla plebe ma dai cittadini. La sventurata vittima fu trasportata al manicomio.

VARIETÀ

La tratta dei Negri.

Sono comparsi alla luce i documenti relativi al commercio degli schiavi — *Slave trade papers* — che si pubblicano annualmente per ordine del Parlamento. Vi si trovano dei documenti che provano in modo soddisfacente la decadenza della tratta dei Negri. Stando ai rapporti dei commissari di Siera Leona e Loanda e dei capi delle stazioni navali incaricati della sorveglianza della costa occidentale dell'Africa, nessun negriero è stato segnalato durante l'anno scorso, e le Commissioni miste non hanno avuto occasione di restituire la libertà a veruno schiavo. La tratta può quindi riguardarsi interamente estinta alla costa occidentale, e le conseguenze felici di questo stato di cose si fanno ogni dì più evidenti. In luogo di dedicarsi alla caccia degli schiavi, che era ancora, non ha guari, la principale e più lucrosa loro occupazione, le popolazioni della costa hanno rivolto la loro attenzione alle ricchezze minerali e vegetali di cui abbonda questa parte dell'Africa, e il commercio dell'olio di palma ha preso uno sviluppo straordinario. L'attività veramente meritoria che gli incrociatori hanno spiegato nella loro missione, ha contribuito non poco a disorganizzare la tratta. A misura che la sorveglianza andava crescendo, il prezzo dei carichi che sfuggivano agl'incrociatori aumentava in proporzione dei carichi confiscati. D'altro canto il Brasile aveva preso delle misure efficaci contro l'introduzione dei Negri, e a Cuba, dov'era ancora poco fa tollerata, la tolleranza bisognava pagarla cara. Si pagava cioè niente meno d'un'oncia d'oro (84 fr.) per ogni schiavo introdotto di contrabbando. Per tal modo i piantatori istessi hanno trovato maggior profitto nel procurarsi dei Cinesi assoldati.

Secondo un resoconto statistico pubblicato dal signor John Crawford, console all'Avana, l'isola di Cuba avrebbe importato fino ad ora 101,597 Cinesi, provenienti la maggior parte da Macao, ma di questi non ne vivrebbero ora che 70,000. Questa concorrenza all'importazione dei Negri avviene però in un modo che le dà tutte le apparenze della tratta, e forse peggio ancora. In questa emigrazione di 100,000 indigeni del Celeste Impero non si contano che 52 femmine; ciò che, secondo Crawford, costituisce una proporzione assai poco morale. Finalmente i *coolies* cinesi assoldati per un lungo termine d'otto anni si lamentano troppo spesso di essere i soli obbligati a osservare gli obblighi del contratto da essi firmato. Questi contratti sono una sorgente di lucri poco meno vistosi di quelli della tratta. Le spese di trasporto, di assicurazione, ecc., d'un assoldato da Macao all'Avana si calcolano a circa 225 dollari; ma è tale il difetto di braccia a Cuba, e tale è l'utile che procura la coltivazione dello zucchero, che i piantatori accettavano i contratti in ragione di 375 dollari, ciò che costituiva per l'importatore un lucro di 150 dollari, ossia 750 franchi per ogni *coolie*. Oltre a questa somma pagata all'importatore, il piantatore somministra al *coolie* il salario, le spese di mantenimento, ecc., stipulate nel contratto; ma è facile a comprendersi che esso s'attiene più a quegli articoli che riguardano gli obblighi dell'assoldato che non agli altri che sono a suo carico. Il proprietario d'un Negro aveva almeno qualche interesse a risparmiare le forze del suo schiavo; il locatario d'un Cinese non ha nemmeno questo freno; a lui basta che l'assoldato duri quanto dura il contratto. E s'aggiunga che l'attività e lo spirito d'imparzialità dei magistrati delle colonie non recano che un rimedio assai mediocre agli abusi di questo sistema.

Alla costa orientale d'Africa i risultati sono meno favorevoli che alla costa occidentale. L'isola di Zanzibar è l'emporio d'una tratta attiva, che va a ricercare i disgraziati indigeni fino alle rive del lago di Nyanssa, per trasportarli sul territorio dell'Imano di Mascata. Il console inglese a Zanzibar, signor Churchils, nel suo dispaccio del 21 agosto 1868 dava qualche particolare assai rattristante su quella tratta, che il trattato conchiuso fra l'Inghilterra ed il Sultano di Zanzibar non ha potuto impedire.

« Il mercato principale della costa orientale d'Africa — così il console — nei dominii del Sultano di Zanzibar, è Kilwa. Vi arrivano annualmente circa 30,000 schiavi dai paesi situati al lago di Nyanssa. Per ottenere questo numero bisogna prenderne due volte tanti. Nessuna descrizione potrebbe dare un'idea dei patimenti che gli schiavi hanno a subire durante il viaggio e nelle barche arabe. Essi sono ridotti letteralmente allo stato di scheletri. Per impedire che fuggano durante il tragitto dall'interno alla costa essi vengono strettamente incatenati, e al loro arrivo si rade loro mezza la testa per riconoscerli. A Kilwa essi vengono venduti a commercianti di Zanzibar, di Pemba, di Mont-Bassa e di Lerna, e spediti sia per Zanzibar, sia per i porti del golfo di Persia, sia per Madagascar ».

In un dispaccio datato dalle rive del lago di Nyanssa, il dottor Livingstone conferma e completa i ragguagli del signor Churchils, facendo uno schizzo dello stato del paese devastato dai cacciatori di schiavi.

« Il paese spopolato, dice Livingstone, ha una superficie di circa 100 miglia; esso è magnifico, ricco d'alberi, e perfettamente irrigato. Esso aveva certamente una popolazione numerosa in tempi ancora recenti. I terreni dove gl'indigeni seminavano i loro grani sono ancora riconoscibili, ma la devastazione vi si scorge dovunque. Ecco il modo di procedere dei commercianti arabi. Essi arrivano da Kilwa con munizioni e *calicot* (specie di tela di cotone) presso le tribù dei Waigu e degli Ajawa, e dicono che hanno bisogno di schiavi. Subito s'organizzano delle bande di predatori, e grazie alle armi da fuoco, di cui sono provveduti, non durano fatica a far man bassa sugli abitanti disarmati ed inoffensivi. Quelli che sfuggono a queste razzie periscono il più delle volte di miseria e di fame, dopo che i loro villaggi sono stati saccheggiati ed incendiati. Quelli che si rifiutano di marciare sono legati a degli alberi e condannati ad una morte terribile. Noi vedemmo tre cadaveri stret-

tamente legati agli alberi, e gl'indigeni del paese ci assicurarono che gli arabi si vendicano in quel modo per la perdita del loro danaro, quando gl'infelici schiavi, sia per mala volontà, o per ispossamento, si rifiutano di andare innanzi. »

L'opera adunque dell'abolizione della tratta è di poco progredita in quella parte dell'Africa. Altrettanto si può dire delle rive del Nilo bianco, ove la tratta si fa apertamente per l'Egitto — ed i trafficanti arabi non vi sono i soli interessati. Se non che i documenti parlamentari che abbiamo sott'occhi addimostrano che lo zelo degli abolizionisti non rallenta punto. Forse questo zelo non è sempre sufficientemente illuminato. Se ammettiamo, a cagion d'esempio, coll'*Anti-Slavery reporter*, che il commercio dei Cinesi assoldati non differisce di troppo dalla tratta dei Negri, bisogna egli conchiudere che l'immigrazione delle razze di colore nelle colonie europee debba essere per sempre vietata? Non si può supplire al bisogno di lavoro che si prova negli stabilimenti delle regioni tropicali, dove la razza bianca è affatto inetta alla coltivazione del suolo, senza evitare le abominazioni della tratta, o gli abusi del sistema d'assoldamento? È un problema difficilissimo quello di sostituire alla tratta l'emigrazione libera delle razze di colore, e non trattandolo con le debite precauzioni si rischia di ristabilire indirettamente la schiavitù; ciò non pertanto è un problema che prima o poi converrà risolvere.

(Dal *Journ. des Débats*)

NOTIZIE VARIE

Leggiamo nella *Lombardia* del 26:

Questa mattina il principe Umberto, accompagnato dal generale De-Sonnaz, e da alcuni ufficiali d'ordinanza, fece una visita al pittore cav. Zona e allo scultore cav. Giovanni Pandiani.

Lo Zona mostrò al Principe il suo gran quadro che sta compiendo per commissione del principe Giovanelli di Venezia, rappresentante: *Le spose venete che offrono i loro monili sull'altare della patria.*

Nello studio del Pandiani il Principe ammirò un bellissimo gruppo rappresentante: *Egle ed Iri al fonte*, ed una statua: *La bagnante*, al vero, che il Pandiani fece per commissione del signor Carlo Francioli.

Sua Altezza recossi quindi dall'egregio chimico Antonio Foglia, intelligente amatore di belle arti, per vedervi un'altra statua al vero dello stesso scultore Pandiani, il quale con molto gusto e con felice inspirazione ritrasse una giovinetta, che si presenta per la prima volta nello studio di un artista, offrendosi quale *modello*.

Il Principe Umberto ebbe parole di lode e di congratulazione per il signor Foglia, la cui galleria è certo una fra le più pregevoli della nostra città.

— Si legge nella *Gazzetta di Genova* del 26:

Nella scorsa notte, o meglio nelle prime ore del mattino, buona parte delle strade di Genova, quelle che sono considerate tra le meno viabili per i grossi carichi e per i grandi veicoli, ebbero un insolito spettacolo, lo spettacolo di una macchina mossa dal vapore e guidata con un timone a ruota, come si pratica sull'acqua, che si traeva dietro un carro pieno di persone.

Era una macchina di trazione, che uscita dallo stabilimento di macchine agrarie del prof. Della Beffa, sotto la direzione dell'ingegnere Della Beffa figlio, percorreva via Balbi, vie Nuovissime, via Nuova, piazza della Posta, e quivi giunta, coraggiosamente si innoltrava su per la salita di Santa Caterina, e felicemente, senza stento, la superava.

Salì ancora all'Acquasola, fatti alcuni giri, scese dalla parte del Teatro Diurno, in via Goito, e quindi per via Serra venne a via Galata alle porte Romane, ed uscì sulla spianata del Bisagno. Fatte parecchie evoluzioni, per provare specialmente come la locomotiva potesse girare attorno in un angustissimo cerchio, rientrò in città per la porta Pila, e percorrendo via Giulia e le Strade Nuove, ritornò all'Acquaverde.

La lunghezza di questa macchina è di tre metri dall'uno all'altro centro delle ruote, e di cinque metri la lunghezza totale, che comprende l'apparecchio pel timone e la cassa di provvista del carbone.

La larghezza della macchina è di metri 2 30 I cerchi delle ruote presentano una larghezza di venti centimetri. Il cerchio delle ruote anteriori è sormontato da un'altra specie di cerchio assai più stretto, e visibilmente destinato a minorare l'attrito ed agevolare le evoluzioni impresse dal timone. I cerchi delle ruote posteriori sono guerniti in tutta la loro periferia da piastre regolarmente ed obbliquamente disposte attraverso al cerchio per modo da dargli l'aspetto di un cerchio dentato o scannellato trasversalmente in direzione obliqua.

Questa macchina fornisce la forza di 9 a 10 cavalli e può percorrere 8 chilometri all'ora, consumando 50 chilogrammi di carbone per ora. Altri sperimenti crediamo saranno fatti e vi assisteranno le autorità locali. Quello che ci pare degno di nota si è che questa locomotiva, tuttochè assai pesante, non ha lasciato traccia del suo passaggio nè sui lastricati nè sui ciottolati che ebbe ad attraversare.

— Il comune di Bosisio fu il primo a dar l'esempio nella provincia di Como di istituire, a spese comunali, due asili per l'infanzia; l'uno nella terra ove nacque Giuseppe Parini e l'altro nella terra di Garbagnate. Esso chiamò da Milano con buoni stipendi le due valenti istitutrici Rosa Piantini ed Annetta Citterio

Questi due asili si apersero al principio dello scorso inverno coll'intervento di un centinaio di poveri bambini a cui si fornisce oltre l'educazione ed il giornaliero ricovero, anche una refezione meridiana e qualche opportuno indumento.

Nel giorno 19 di luglio si inaugurarono solennemente questi infantili ricoveri, coll'intervento delle magistrature scolastiche e della comunale rappresentanza. In tale circostanza que' poveri bambini diedero un commovente saggio delli avuti ammaestramenti cantando inni religiosi e civili, e rispondendo a dimande svariate sopra quei rami preparatorii dell'istruzione elementare che sono compatibili per l'età infantile. In alcuni facili dialoghi mostrarono una esemplare compostezza di modi.

Le povere famiglie che assistettero a quegli sperimenti dei loro bambini si mostrarono vivamente commosse a quello spettacolo dell'infanzia educata a tanta gentilezza d'animo. Esse applaudirono di cuore a questa redenzione dei loro figli.

Le persone benemerite che sopraintendono a quest'opera pia resero vive grazie alle due brave istitutrici che in un sì breve tempo seppero dirozzare questa rusticale famiglia. I maestri elementari che intervennero a quell'esperimento mostravansi grati a quest'ottima preparazione data a quei piccoli fanciulli che saranno d'esempio agli altri allievi delle scuole primarie.

Noi ci congratuliamo vivamente con chi sa far gustare queste festività educative al nostro popolo campagnuolo Esse riescono una potente lezione di civiltà. (*Lombardia*)

— R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. — Le adunanze dell'istituto ebbero luogo in questo mese nei giorni 11 e 12 luglio, alla seconda delle quali intervenne, come fu già annunziato, S. E. il Ministro comm. Minghetti.

All'aprirsi della prima adunanza il seggio presidenziale è occupato dal m. e. cav. Canal, che, rivolte al corpo alcune parole, diede il posto al nuovo presidente comm. Pasini, il quale lo assume pronunciando egli pure un discorso relativo a tale circostanza.

Dopo questo, il presidente medesimo comunica la notizia dei decreti Reali con cui viene conferita la pensione al m. e. vicepresidente Bizio, ed è approvata l'elezione del deputato cav. Rossi a membro effettivo non pensionato dell'Istituto.

Si passò indi alle letture, incominciando da uno scritto del m. e. senatore Bianchetti, che raccoglie alcune note ed impressioni di altra epoca, sotto il titolo: *Cenni intorno a Firenze sul finire del* 1848; *a Massimo d'Azeglio, assunto alla presidenza del Ministero piemontese nel* 1849; *al contegno ch'era lor mestieri tenessero gli uomini liberali, e saggiamente italiani, nell'epoca medesima; alla popolazione veneziana durante gli ultimi mesi del blocco, ed intorno al luogo in cui era meglio si recasse chi desiderava sottrarsi alla reazione fatta vittoriosa anche negli Stati pontificii.*

Il m. e. prof Zantedeschi presentò per il volume delle memorie, l'*Anno quarto* delle oscillazioni calorifiche orarie diurne, mensili ed annue del 1867, con alcune indicazioni di meteore, uragani, tremuoti e fulmini accaduti nel 1867, e della loro connessione colla elettricità atmosferica e coi perturbamenti dei magneti e dei fenomeni astronomici.

Dal m. e. barone de Zigno si presentarono, ugualmente per il volume delle memorie, alcune sue annotazioni paleontologiche, accompagnandovi l'esposizione dei disegni ch'egli pone sotto gli occhi dell'Istituto.

Dal m. e. senatore Torelli è presentata la traduzione, fatta eseguire per sua cura, dell'opera del Moresby e dell'Elwon, comandanti della marina indiana, ed intitolata: *Istruzioni per la navigazione del mar Rosso*, che si stamparono per ordine della Corte dei direttori della Compagnia delle Indie orientali. A questo lavoro il m. e. Torelli fa precedere una sua introduzione.

Il m e. senatore Sagredo dà relazione di un'opera del signor Lorenzi, coadiutore della Biblioteca Marciana. L'opera è intitolata: *Monumenti per servire alla storia del Palazzo Ducale*, ovvero serie degli atti pubblici dal 1253 al 1797, che variamente lo risguardano, tratta dai veneti Archivii e coordinata dal mentovato signor Lorenzi. È una compiuta serie di centinaia e centinaia di documenti, disposti ordinatamente, e che presentano un corpo di opera alla quale nulla è che manchi.

Il m. e. prof. de Viviani, che già nei precedenti volumi delle *Memorie* pubblicò due decadi d'illustrazione delle piante della Serbia, presentò in queste adunanze una terza decade colla dimostrazione delle relative tavole.

Il segretario lesse un rapporto del conservatore delle raccolte, signor Trois, intorno al viaggio da lui intrapreso a carico dell'Istituto per acquisti e cambii con altri gabinetti scientifici in aumento delle raccolte stesse. Egli intrattiene inoltre il corpo sopra alcuni nuovi ed interessanti preparati zoologici dello stesso signor Trois, i quali trovansi esposti nella sala delle adunanze.

Il s. c. prof. Veludo legge una sua comunicazione intorno ad un'opera numismatica pubblicata in greco in Atene nel 1868 dal signor Achille Postolaka, nummologo del Museo della Biblioteca nazionale. Le monete contenute in quel catalogo sommano a 1032; di queste rimangono inedite 354, ed anzi quelle del tutto inedite possono stringersi a 169.

Conforme l'art. 8 del regolamento interno, ebbe luogo anche una lettura del signor prof. Cecchetti sopra alcune questioni relative all'ordinamento degli Archivii.

Si pubblicò la dispensa ottava degli *Atti*, nella quale trovansi stampati i seguenti lavori: Proverbii latini, illustrati dal socio Atto Vannucci — Catalogo delle piante vascolari del Veneto, ecc., del prof. de Visiani e dott. Saccardo (continuazione). — Notizie intorno agli statuti comunali di Cividale del Friuli, del dott. Leicht. — Relazione del m. e. Venanzio sopra due opere del dottor Pacifico Valussi — Osservazioni sulle caratteristiche degli Archivii e delle Biblioteche, del cav. Cecchetti. — Commemorazione della vita e degli studii di Giovanni Minotto, dal m. e. S. R. Minich. — Commemorazione di Pietro Paleocapa, del m. e. Turazza. — Nota sull'analisi dei concimi, del prof. Cossa. — Ricerche sull'espressione elettrica dell'attività nervosa, del prof. Maurizio Schiff.

— Si legge nel *Giornale di Napoli*:

È arrivato il cav. Limperani, console generale di Francia, ed ha preso alloggio alla Gran Bretagna.

Il circolo delle accademie si è affrettato a fargli pervenire un biglietto di ammissione.

— Si è raccolta fra doni e sottoscrizioni la somma di 3000 lire sterline per innalzare un monumento in onore del signor Peabody, il benefattore della città di Londra. Il monumento sarà eretto a fianco della Borsa.

La statua del signor Peabody è opera dell'eminente scultore americano il signor Story, il quale la fece a Roma. Verrà fusa in bronzo a Monaco nella celebre fonderia di quella città.

Peabody è seduto, e la rassomiglianza è perfetta.

— La *Gazzetta di Mosca* riferisce che un dotto archeologo ha testè fatto una preziosa scoperta nella sacristia della cattedrale d'Ouspenski. Egli ha scoperto, incastonato in un vaso d'oro, offerto a quella chiesa dall'imperatrice Caterina II, un cammeo bizantino in onice che risale al VII secolo. Il cammeo misura sottosopra un pollice di lunghezza e 1 ha forma ovale. La scultura in rilievo rappresenta una croce sormontata da un medaglione coll'effige del Salvatore e accompagnata da due figure d'angelo. Una iscrizione in caratteri greci porta il nome dell'imperatore Leonzio il quale regnò a Bisanzio dal 696 al 699, usurpando il trono, dopo Giustiniano II Il cammeo di cui trattasi costituisce uno de' più antichi monumenti che esistano dell'arte dei primi tempi del Cristianesimo.

— Ieri sera, dice il *Times*, il tunnel di Parigi venne definitivamente chiuso al passaggio pubblico. Quella vasta intrapresa la quale doveva in origine servire di comunicazione sotto al letto del fiume fra Botherite e Wapping, era condotta a termine il 23 marzo 1843, e il tunnel aperto al pubblico. I lavori erano stati cominciati nel 1823, sotto la direzione di sir J. S. Brunnel. Il tunnel costò 600 circa mila lire sterline; ma la Compagnia della strada ferrata orientale di Londra lo ha comperato testè per un poco più del terzo della detta somma Ora la Compagnia farà passare i convogli sotto il tunnel, e la sua linea trasporterà gli abitanti di Wapping, Shadwell, ecc. alla facile distanza di Southwark Park.

CONSIGLIO DI VIGILANZA DEL R. COLLEGIO DELLE FANCIULLE IN MILANO.

Avviso di concorso.

Per il prossimo anno scolastico 1869-70 si renderanno vacanti nel R Collegio delle fanciulle quattro posti gratuiti, e alcuni altri a pagamento.

Gli aspiranti ad alcuno dei detti posti dovranno presentare le loro domande in carta bollata al Consiglio di vigilanza del Collegio Reale a tutto il giorno 10 agosto 1869.

Le condizioni di ammissione e di permanenza nel Collegio sono le seguenti:

I. I posti gratuiti sono serbati alle fanciulle appartenenti a famiglie civili, i cui genitori abbiano resi notevoli servigi allo Stato, colle opere dell'ingegno, nelle magistrature, nella milizia, nell'amministrazione, o nell'insegnamento pubblico.

II. La retta annua per ogni alunna che non ha posto gratuito è di L. 800 pagabili in rate trimestrali anticipate.

III. Tanto le alunne a posto gratuito, quanto le paganti, debbono inoltre, entrando in Collegio, anticipare la somma di L. 600 per la provvista del corredo, e pagare annualmente, a cominciare dal secondo anno, L. 300 per la conservazione del corredo stesso.

IV. Non sono ammesse nel Collegio prima degli anni 7 di età, nè più tardi dei 12. Le ammesse, quando non incorrano nelle pene dell'esclusione, possono permanervi fino ai 18 anni. Ma per modo eccettuativo, il Consiglio di vigilanza, costituito a norma dello Statuto, potrà, coll'assenso del Ministero della Pubblica Istruzione, concedere che rimangano oltre al termine di quella età le alunne che avessero dato prova di singolare attitudine per diventare istitutrici o maestre nel Collegio.

V. Le domande d'ammissione devono essere accompagnate:

1° Dalla fede di nascita;

2° Dall'attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;

3° Da un attestato medico, legalizzato dalla locale Giunta municipale, comprovante la sana costituzione fisica della fanciulla;

4° Dalle carte provanti la condizione del padre;

5° Dalla obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, all'adempimento delle condizioni prescritte ai num. II e III.

Nelle istanze dovrà essere indicato con precisione l'attuale domicilio dei ricorrenti.

Il Consiglio di vigilanza propone all'approvazione del Ministero dell'Istruzione Pubblica le alunne da ammettersi a posto gratuito.

La scelta delle allieve pei posti a pagamento è fatta dallo stesso Consiglio di vigilanza.

VI. Tutte le alunne indistintamente debbono assoggettarsi alle discipline interne del Collegio, vestire alla foggia comune prescritta, ed avere eguale trattamento.

VII. Il Collegio sta aperto per le educande tutti i dodici mesi dell'anno, ma per gli insegnamenti è dato un mese di vacanza.

Milano, il 7 luglio 1869.

Il Presidente
DOMENICO CARBONE.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

PUBBLICA ISTRUZIONE

Esami di concorso a posti semigratuiti nel convitto provinciale di Benevento.

Avviso

Col giorno 16 agosto prossimo 1869 alle ore 8 di mattina presso il Regio liceo ginnasiale di questa città avranno principio gli esami di concorso per n° due posti semigratuiti che, per l'anno scolastico prossimo futuro, saranno vacanti presso il convitto provinciale di Benevento, da conferirsi ai giovani di ristretta fortuna, che godono i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuto gli studii elementari, e non oltrepassino il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso.

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni del convitto per cui concorrono o di altro parimenti governativo.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato ai termini del regolamento, pel conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti, 4 aprile 1869, deve presentare al rettore del convitto:

1. Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2 La fede legale di nascita;

3. Un attestato di moralità, rilasciatogli o dal sindaco del proprio comune, o dal capo dell'istituto, da cui proviene;

4. Un attestato autentico degli studii fatti;

5. L'attestato d'aver subito l'innesto vaccinico o sofferto il vaiuolo, di esser sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie;

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati entro tutto il corrente mese di luglio, scorso il quale termine l'istanza non può essere più accolta.

Ogni frode in tali documenti sarà punita con l'esclusione dal concorso, e con la perdita del posto quando sia stato già conferito.

Benevento il 15 luglio 1869.

Il Prefetto Presidente del Consiglio provinciale scolastico
GATTI.

CAPITANERIA DI PORTO

DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI GENOVA.

Nel giorno 16 aprile anno corrente, nelle acque di Vado, è stato ricuperato un battello che alla forma sembra abbia dovuto servire per imbarcazione di bastimento. Esso è della portata di tonnellate 0 50/100 circa, ed è stato giudicato, stante la sua vetustà, del valore di L. 15.

Chiunque avesse diritto su detto oggetto, potrà far valere le sue ragioni presso questa Capitaneria di Porto, nei termini prescritti dagli articoli 131 e 136, del vigente codice per la marina mercantile.

Genova, 21 luglio 1869.

Il Capitano di Porto
FRANCHI.

DIARIO

A Parigi la pubblica opinione è tutta intesa ad aspettare che i ministri abbiano terminato il progetto di senatusconsulto ed a commentare varii manifesti dati in luce da deputati dell'opposizione sia per protestare contro la proroga del Corpo legislativo, sia per dichiarare in anticipazione che essi non si accontenteranno delle nuove concessioni dell'Imperatore e che continueranno a combattere il governo.

Dal 10 al 12 agosto l'Imperatore si recherà al campo di Châlons, vi passerà la giornata del 15 e presiederà poi alla levata del campo.

Il *Journal Officiel* pubblica il decreto che fissa pel 23 agosto l'apertura della sessione dei Consigli generali dei dipartimenti.

Grandissima confusione regna nelle notizie di Spagna. Ancora non si sa se sia vero o se non sia che il pretendente don Carlos di Borbone abbia potuto eludere la vigilanza delle autorità francesi e penetrare nel regno. Le informazioni che riguardano lo scoppio di movimenti locali nelle provincie, il formarsi di bande carliste e le loro proporzioni, gli invii di truppe, la scoperta di comitati e gli arresti di cospiratori civili e militari, sono così avviluppate da non potersene desumere alcun criterio positivo. Le ultime notizie parlano di una cospirazione che venne scoperta a Pamplona e di nuovi arresti di carlisti. Quanto alla persona di don Carlos, i giornali assicurano nello stesso momento che egli si trovi in Spagna, a Baiona ed a Fontainebleau. Il governo di Madrid del resto è risoluto a combattere con estrema energia ogni tentativo contrario all'attuale ordine di cose. A questo oggetto, il ministro della guerra non ha trascurato alcuno dei mezzi e delle previdenze che dipendono da lui.

La Commissione istituita a Monaco per la liquidazione del materiale delle antiche fortezze federali ha accettato il primo articolo del progetto con cui viene stabilito che questo materiale rimarrà proprietà comune degli interessati.

Si legge nei fogli di Brusselle che la Convenzione di servizio misto, le cui basi vennero determinate dalla Commissione franco-belga, fu stipulata giovedì scorso di comune intesa fra l'Amministrazione delle strade ferrate dell'Est belga e la Compagnia francese dell'Est. Si assicura inoltre che debba considerarsi come certa l'adesione del governo dei Paesi Bassi al progetto di trattato formulato dalla Commissione medesima per le relazioni della Compagnia dell'Est belga colla Società della rete olandese.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 26.

Chiusura della Borsa.

	24	26
Rendita francese 3 %	71 92	71 92
Id. italiana 5 %	55 40	55 45
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	550 —	562 —
Obbligazioni	245 —	243 —
Ferrovie romane	55 —	54 —
Obbligazioni	131 75	128 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* 1863	158 —	159 —
Obbligazioni ferr. merid.	166 50	166 —
Cambio sull'Italia	3 —	3 1/8
Credito mobiliare francese	210 —	210 —
Obblig. della Regia Tabacchi	432 —	432 —
Azioni id. id.	647 —	650 —

Vienna, 26.

Cambio su Londra	— —	— —

Londra, 26.

Consolidati inglesi	93 1/4	93 1/4

Parigi, 26.

È inesatto che Benedetti debba andare all'ambasciata di Pietroburgo.

Non verrà fatto alcun cambiamento nel Corpo diplomatico.

Madrid, 26.

Le bande di Ciudad Real si sono disperse in piccoli gruppi. Le truppe l'inseguono. Nulla di nuovo nel rimanente della Spagna.

Madrid, 26.

Continuano gli arresti degli agenti carlisti.

Fu scoperta a Pamplona una cospirazione che aveva lo scopo di impadronirsi della Cittadella. Uno dei capi cospiratori fu ucciso.

Parigi, 26.

Rettificazione al dispaccio della Chiusura della Borsa:

Italiano 55 35. Dopo Borsa venne offerto a 55 45.

Parigi, 26.

È smentita la notizia data dal *Gaulois* che sia stato ordinato alle truppe dell'Algeria di tenersi pronte per la partenza. — È pure smentito che Mac-Mahon sia giunto a Parigi.

Parigi, 26.

È inesatto che La Tour d'Auvergne abbia spedito al march. di Banneville, ambasciatore della Francia a Roma, una nota riguardante il Concilio.

Il march. di Banneville è atteso nella prossima settimana a Parigi, dove recherassi in congedo.

Il *Moniteur* annunzia che Don Carlos è riescito ad ingannare le guardie di sorveglianza al confine francese ed è entrato nella Spagna dalla parte d'Arrens.

Vienna, 26.

Nella Commissione della Delegazione ungherese pel bilancio degli affari esteri Beust difese il *Libro Rosso* e parlò della politica austriaca verso la Francia, la Prussia e l'Oriente. Il suo discorso fu applaudito dalla Commissione.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 26 luglio 1869, ore 1 pom.

Tempo variabile sull'Italia. Il barometro si è mantenuto stazionario; i venti sono variabili e il mediterraneo è mosso. Le pressioni sono generalmente poco alte in Europa e il minimo è in Iscozia.

Sono probabili dei piccoli temporali locali.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 26 luglio 1869.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 754,30	mm 752,7	mm 753,7
Termometro centigrado	25,0	31,0	24,0
Umidità relativa	53,0	52,0	80,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	nuvolo sereno	sereno e nuvoli
Vento { direzione / forza	O debole	NO debole	NO debole

Temperatura massima . . . . + 33,0

Temperatura minima . . . . + 21,0

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — La drammatica Comp. di C. Lollio rappresenta: *Talento senza danaro e danaro senza talento* — Ballo: *Il conte di Monte Cristo.*

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 27 *luglio* 1869)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god.	1 luglio 1869		»	»	56 82 1/2	56 80	57 10	57 07	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . . . »	1 aprile 1869		35 90	35 80	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.	1 aprile 1868		»	»	80 95	80 85	81 10	81 25	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »			»	»	»	»	»	»	84 80
Az. Regia coint. Tab. (carta) . . »		500	»	»	662	661	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regia Tab. 1868 Titoli provv (oro) trattabile in carta »	1 luglio 1869	500	»	»	445 1/2	445	»	»	»
Imprestito Ferriere 5 0/0 . . . . »		840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 »		480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana »	1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1700
Dette Banca Naz. Regno d'Italia »	1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1960
Cassa di sconto Toscana in sott. »		250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »									
Obbl. Tabacco 5 0/0 . . . . »		1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. »	1 luglio 1869	420	»	»	208 1/2	»	»	»	»
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD »	1 aprile 1869	500	»	»	»	»	»	»	170
Dette . . . . »		420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . »	1 luglio 1869	500	»	»	318	317 1/2	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette. . . . . . »	1 aprile 1869	500	»	»	»	»	»	»	171
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11 »	id.	505	»	»	»	»	»	»	440
Dette in serie non comp. . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc. . . . . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0 . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione. . . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »		150	»	»	»	»	»	»	»
Detto di Siena . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . »			»	»	»	»	»	»	57 25
3 0/0 idem . . . . »			»	»	»	»	»	»	36 25
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »			»	»	»	»	»	»	82
Nuovo impr. della città di Firenze in cartal apr.		250	»	»	»	»	»	»	202
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .		500	»	»	»	»	»	»	385

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . .	a vista		
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 77	25 73
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . .	a vista	102 75	102 60
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 52	20 50
								Sconto Banca 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 56 85 - 82 1/2 - 80 f. c. — 57 07 1/2 fine agosto. — Impr. Naz. 5 0/0 81 40 fine agosto. — Azioni Tabacco 661, 661 1/2 f. c.

Il sindaco: A. MORTERA.

ELENCO

di Registri e Moduli prescritti dai Codici, Regolamenti, dalle tariffe ed istruzioni vigenti, vendibili dalla Tipografia EREDI BOTTA — Firenze, via del Castellaccio.

(NB. *Il prezzo è ragguagliato per ogni cento fogli.*)

1. Verbale di querela o denunzia orale - foglio intero . . L. 2 80
Detto mezzo foglio . . . 1 40
2. Verbale di presentazione di querela o denunzia scritta - m. f. . 1 40
3. Verbale di desistenza da querela - m. f. 1 40
4. Verbale di visita di ferito con esposizione o relazione di perizia - f. i. 2 80
5. Verbale di giudizio definitivo di perito - m. f. 1 40
6. Verbale di visita e descriz., ricognizione e perizia di cadavere - f. i. 5 80
7. Verbale di visita e descrizione di località - f. i. 2 80
8. Verbale di visita domiciliare e perquisizione - f. i. . . . 2 80
Detto m. f. . . . 1 40
9. Verbale di perizia - m. f. 1 40
10. Verbale di presentazione di perizia - m. f. 1 40
11. Decreto di citazione di testimone avanti il giudice istruttore - m. f. 1 40
12. Esame di testimoni senza giuramento - f. i. . . . . . L. 2 80
Detto m. f. 1 40
12bis Id. di testimoni senza giuramento per le preture - f. i. . . 2 80
Detto m. f. . . 1 40
13. Esame di testimoni con giuramento - f. i. 2 80
Detto m. f. . . 1 40
14. Mandato di comparizione - m. f. 1 40
15. Mandato di cattura - m. f. 1 40
16. Interrogatorio dell'imputato - f. i. 2 80
Detto m. f. 1 40
17. Verbale di ricognizione dell'imputato - m. f. 1 40
18. Verbale di confronto dell'imputato - f. i. 2 80
Detto m. f. 1 40
19. Tassa per un testimone nel luogo di sua residenza - m. f. . . 1 40
20. Tassa per un testimone che si è trasferito a più di 2 chilom e 1/2 dal luogo di sua residenza - m. f. 1 40
21. Tassa per la relazione di un medico, di un chirurgo, veterinario patentato o di una levatrice - m. f. 1 40
22. Tassa per i periti od interpreti - m. f. 1 40
23. Tassa per le spese di dissotterramento di cadavere - m. f. . . 1 40
24. Tassa per una traduzione in iscritto - m. f. 1 40
25. Tassa per la custodia dei sigilli od animali - m. f. 1 40
26. Tassa per trasporto di carte impugnate per falsità o destinate a servire di comparazione - m. f. 1 40
27. Tassa per trasferta giudiziaria - m. f. 1 40
28. Parcella delle spese di giustizia in materia penale ripetibili - f. i. 2 80
29. Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale (art. 131 regol. Gen. giud., articoli 160, 161, 162 e 166 Tar. Pen.) . . . . 15 »
30. Estratto del Registro Generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale . . . . . 5 »
31. Ordinanze per le Camere di consiglio - m. f. 1 40
32. Avviso di pagamento - m. f. 1 40
33. Richiesta di citazione al pubblico giudizio sull'istanza del P. M. e decreto di citazione in affari avanti il tribunale correzionale . 2 90
34. Elenco di tutti gli atti del procedimento e nota dei corpi di reato 1 40
35. Atto di citazione della parte lesa avanti il tribunale . . . 1 40
36. Atto di citazione di testimoni avanti il tribunale 1 40
37. Ordinanza di citazione avanti il pretore 1 40
38. Richiesta di citazione al pubblico giudizio sull'istanza del P. M. e decreto di citazione in affari avanti il pretore 2 90
39. Atto di citazione dei testimoni avanti il pretore 1 40
40. Atto di citazione di parte lesa avanti il pretore 1 40
41. Cedola di citazione di testimoni fiscali avanti il pretore. . . » 90
42. Avviso di comparizione a forma dell'art. 25 dell'istruzione, tariffa penale, modello A. 1 40
43. Verbale di ammonizione 1 40
44. Decreto e verbale di ammonizione di ozioso 1 40
45. Avviso di delitti o trasgressioni al procuratore del Re a forma dell'articolo 77, Cod. proc. penale 1 40
46. Ragguaglio di tutti gli affari criminali, correzionali e contravvenzionali registrati negli ultimi 8 giorni, art. 452, Cod. proc. pen. 4 80
47. Interrogatorio dell'imputato (Corti d'assisie) 2 80
48. Cedola di citazione di testimone (Corti d'assisie) 2 80
49. Avviso ai giurati (art. 111 dell'ord. giud. e 354 del regol. giud.) . 1 40
50. Ordinanza di comunicazione di nota dei giurati 1 40
51. Note dei giurati. 1 40
52. Schede pei giurati . . . . » 60
53. Dichiarazione del giurì 3 50
54. Mandato di pagamento per le spese di trasferta e per indennità ai giurati 2 80
55. Ruolo delle cause a trattarsi avanti la Corte d'assisie . . . 3 50
56. Registro o campione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia (modello B, art. 209 e seguenti tariffa penale, articoli 43 e 44 ist. relative) 7 50
57. Tavola alfabetica dei debitori di dubbia solvibilità - Mod. C, articolo 253 tariffa penale, art. 60 istruz. relat. . . . . . 15 »
58. Nota d'iscrizione ipotecaria - Modello D, art. 266 tariffa pen. articolo 61 istr. rel. . . . . 5 »
59. Elenco degli articoli riscossi per pene pecuniarie e spese di giustizia penale, mod. E, art. 231 tariffa penale, art. 70 istr. relat. 10 »
60. Distinta dei versamenti - Modello F, art. 70, istruz. tariffa penale. 2 »
61. Stato degli individui contro dei quali si fa proposta per l'applicazione del carcere sussidiario - Mod. G, articoli 579, 580 e 581 Cod. proced. pen. e 82 e 144 delle istruz. per l'esecuzione della tariffa penale. . . . . 5 »
62. Elenco indicativo delle sentenze e dei provvedimenti portanti condanne a pene pecuniarie - Mod. H, articoli 83, 89 e 104 istr. per l'esecuz. della tar. pen. . . . . 6 »
63. Stato degli articoli riscossi o rinviati - Mod. I, art. 88 delle istruzioni per l'esecuzione della tariffa penale . . . . . . 2 »
64. Registro d'attribuzione delle pene pecuniarie e di riparto delle spese - Modello L, art. 22 per l'esecuzione della tariffa penale . 10 »
65. Stato dimostrativo delle pene pecuniarie riscosse, e delle quote ripartite agli aventi dritto - Mod. M, articoli 134 e 161 istruz. per l'esec. della tariffa penale . . . . 5 »
66. Stato riassuntivo delle spese di giustizia anticipate o ricuperate - Mod. N, articolo 161 istruzioni . . . . 5 »
67. Stato numerico della situazione dei campioni - Mod. O, art. 161 istruzione . . . . 5 »
68. Stato degli articoli di cui si propone l'annullamento - mod. P, articolo 164 istruzione . . . . 5 »
69. Coperta per procedimento penale per citazione diretta 4 80
70. Coperta per atti penali di competenza pretoriale 4 80
71. Coperta per procedure scritte di competenza dei tribunali correzionali. 4 80
72. Coperta del volume del deposto dei testimoni in cause di competenza delle Corti d'Assisie 4 80
73. Coperta del volume dei verbali, rapporti ed altri atti dei quali è permessa la lettura 4 80
74. Libro delle registrazioni - art. 199 del regolamento giudiziario 14 novembre 1865 . . . . 19 »
75. Ruolo generale di spedizione - art 214 del regol. giud. suddetto . 23 »
76. Ruolo d'udienza - art. 226 regol. giud. suddetto . . . . . . 10 »
77. Foglio d'udienza - art. 248 regol giud suddetto. . . . . . . 3 »
78. Registro delle distribuzioni fatte dalla cancelleria al presidente o al giudice delegato o al Ministero Pubblico - art. 275 del regolamento suddetto, numero 2 . . . . 10 »
79. Registro delle opposizioni alle sentenze contumaciali - art. 275 del regolamento suddetto, numero 6 . . . . 15 »
80. Registro delle istanze per purgazione degli immobili dalle ipoteche - articolo 275, numero 10 del regolamento suddetto . . . 10 »
81. Registro dei provvedimenti sopra ricorsi - articolo 275, numero 14 del regolamento suddetto 3 50
82. Registro delle presentazioni o restituzioni di ricorsi - art. 275, numero 15 regolamento suddetto 5 50
83. Registro delle produzioni fatte nel corso dell'anno nei giudizi di subastazione, di graduazione e distribuzione di prezzo di mobili. 10 »
84. Registro quitanze a madre e figlia - mod. N. 1, tariffa civ. 23 dicembre 1865 - contenente 500 bolle. . . . . 3 »
85. Registro delle spese occorse nelle cause riflettenti persone od enti morali ammessi al beneficio della gratuita clientela - mod. N. 2, art. 423 tariffa civile . . . . 4 »
86. Stato delle riscossioni e dei versamenti per dritti di cancelleria - modello N. 3, articolo 425 tariffa civile 3 80
87. Conto delle riscossioni e dei versamenti dei proventi di cancelleria devoluti all'erario dello Stato che si rende dal cancelliere - mod. n. 4, art 418, tar. civ. 3 20
88. Registro dei proventi e spese d'ufficio nella cancelleria - mod. n. 1, istr. tar. civ. 5 80
89. Resoconto annuale delle spese d'ufficio - mod. n. 2, art. 450 tariffa e 84 istruz. . . . . 4 —
90. Nota delle spese e tasse dovute in ripetizione in cause di persone ammesse al benefizio del gratuito patrocinio - mod. n. 3, articolo 424, tar. civ., art. 45 istr. 3 50
91. Estratto degli articoli riscossi per spese e tasse notate a debito che si versano dal cancelliere - mod. n. 4, articolo 37 istruz. tariffa civile . . . . 4 —
92. Resoconto mensile dei versamenti eseguiti per il concorso nella retribuzione di commessi applicati alla cancelleria ed alla segreteria del Pubblico Ministero - mod. n. 5, art. 74 capoverso delle istruz. . . . . 4 —
93 Registro dei processi verbali d'udienza - art. 192, n 1 del regol. giud. 5 80
94. Registro dei decreti sopra ricorsi - art. 274 regol. giud., n. 6 . . 3 50
95. Registro delle cure degli emancipati e degli inabilitati - art. 343 e 348 Cod. civ. . . . . 14 —
96. Registro delle tutele dei minori e degli interdetti - articoli 343 e 347 Cod. civ. . . . . 20 —
97. Registro di controllo degli atti eseguiti dall'usciere - articoli 84 e 80 reg. giud. . . . . 20 —
98. Registro delle copie spedite in forma esecutiva. . . . . . 4 —
99. Registro dei ricorsi presentati alla Commissione pel gratuito patrocinio . . . . 6 —
100. Registro degli atti a tenersi dai cancellieri e dagli uscieri - articoli 110 e 111 del decreto 14 luglio 1866 . . . . . . 10 —
101. Estratto del registro dei permessi 2 80
102. Registro degli avvisi per conciliazioni prescritto per le cancellerie dei Conciliatori - art 175, lettera e regolamento giudiziario . 6 —
103. Avviso per conciliazione 2 20
104. Atto di citazione avanti i giudici conciliatori. 2 20
105. Repertorio degli atti civili per gli uscieri - art. 2, istruz. minist. 5 marzo 1865 . . . . 20 —
106. Repertorio degli atti penali per gli uscieri - idem. . . . . . 15 —
107. Stato trimestrale dei proventi degli uscieri - art. 11, istruz. minist. 3 —
108. Registro generale delle Corti d'Assise (carta colombier) . . . 24 —
109. Registro dei corpi di reato (carta imperiale). . . . . . . 20 —
110. Registro generale della sezione d'accusa (carta colombier) . . 24 —
111 Registro degli appelli dalle sentenze dei tribunali. . . . . . 20 —
112. Registro generale della cancelleria del tribunale correzionale . . 24 —
113. Registro degli appelli dalle sentenze dei pretori . . . . . . 20 —
114. Registro generale del giudice istruttore . . . . 24 —
115. Registro delle richieste . . . . 6 —
116. Registro generale del procuratore del Re . . . . 24 —
117. Registro della esecuzione delle sentenze. . . . . 12 —
118. Registro generale delle cause penali avanti le Preture . . . . 24 —
119. Registro degli atti d'istruzione delle delegazioni e richieste nei processi verbali . . . . 12 —
120. Stato numerico mensile dei detenuti nelle carceri giudiziarie delle Preture 1 80
121. Stato numerico mensile dei detenuti nelle carceri giudiziarie dei tribunali 1 80
122. Stati caratteristici prescritti dall'art. 73 del regolamento giudiziario 1865 . . . . 7 —
123. Cartellini pel casellario giudiziario - mod. N. 1 del regol. 6 dicembre 1865, art. 1. . . . . 2 50
124. Note di trasmissione - mod. N. 2, regol. suddetto, art. 2 . . . . 1 80
125. Prontuario cronologico dei cartellini pervenuti al procuratore del Re - mod. N. 3, articolo 5 del regolamento suddetto. . . . . 7 —
126. Repertorio di controlleria dei cartellini esistenti nel casellario del tribunale - mod. N. 4, articolo 15 del regolamento suddetto. . 7 —
127. Elenco dei cartellini contenuti in ordine cronologico - mod. N. 5, articolo 15 regolamento suddetto . . . . 3 —

Dirigere le domande alla Tipografia EREDI BOTTA, accompagnate dal relativo vaglia postale corrispondente.

Accettazione d'eredità
con benefizio d'inventario.

Estratto dalle minute esistenti nella cancelleria della pretura mandamentale di Civitacampomarano.

L'anno 1869 il giorno sei luglio in Civitacampomarano.

Nella cancelleria della pretura mandamentale suddetta ed innanzi al sottoscritto sono comparsi:

1° Don Gian Lonardo de Leonardis fu Angelomichele di anni cinquantasei;

2° Lonardo d'Apruzzo fu Domenico di anni cinquantatrè, ambidue proprietarii, nati e domiciliati in Lupara, circondario di Larino.

I medesimi signori Leonardis e d'Apruzzo hanno dichiarato che con pubblico testamento rogato dal notar Salvatore di Guardialfiere ai 24 maggio 1861 (a) dal fu Francesco Simeone del fu Saverio da Lupara venivano istituiti suoi eredi; che essi intendono oggi di accettare la eredità suddetta col beneficio della legge e dell'inventario; del che se ne è formato il presente atto che dietro lettura e conferma è stato firmato dal signor de Leonardis e da me cancelliere, e vistato dal pretore, avendo detto il d'Apruzzo di non saper scrivere — Gian Leonardo de Leonardis.

Il cancelliere: Giovanni Andrea de Renzis.

Visto il pretore: Francesco Maselli.
Specifica in totale, L 2 55.

I dritti in lire due si sono esatti e segnati nel registro al n. 300, De Renzis, cancelliere. (Archiviato sotto il n. 135 li 31 maggio 1861. Il ricevitore: Colonna).

Si è impressa nell'originale la marca da bollo di centesimi cinquantacinque che è stata annullata dal cancelliere.

Civitacampomarano, 14 luglio 1869.
Specifica in totale, L. 1 90 — Visto il pretore: F. Morelli.

Per copia conforme, il cancelliere: Gio. Andrea de Renzis

I dritti si sono esatti in lire una e centesimi novanta, e segnati nel registro di percezione al n. 320.

1996 DE RENZIS.

Avviso.

Rimasto vacante presso l'Archivio notarile in Verona il posto di vice conservatore, cui va annesso lo stipendio di annue lire 2300, si avvertono coloro che volessero aspirarvi di far pervenire nelle vie regolari, ed a mezzo del capo delle rispettive autorità, qualora fossero in attualità di servizio, le proprie suppliche a questa Presidenza nel termine di quattro settimane decorribili dal giorno della terza inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* corredate dei documenti in originale od in copia autentica, comprovanti le loro età, gli studi percorsi, e le cognizioni necessarie, e della tabella delle qualifiche, conformata giusta il formulario contenuto nella ordinanza ministeriale 24 aprile 1855, qui tuttavia vigente, con la dichiarazione sui vincoli di consanguineità od affinità con altri impiegati addetti all'Archivio suddetto.

Lo che si pubblichi per tre volte nella *Gazzetta di Verona* ed in quella del Regno.

Dal tribunale provinciale.
Verona, 10 luglio 1869

Il cav. reggente
BOLDRINI.

VERONESE. 1978

Avviso.

Con atto del dì 24 luglio 1869 il signor Angiolo Fontani, maestro muratore e possidente domiciliato fuori la Porta alla Croce, rappresentato dal sottoscritto procuratore, ha fatto istanza al signor presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze per la nomina di un perito che proceda alla stima di un appezzamento di terreno fabbricativo posto fuori la Porta alla Croce di questa città di Firenze al di là della nuova cinta daziaria, e sul quale è incominciata la costruzione di fabbriche, della superficiale estensione di metri quadri 1042 e cent. 58, a cui confina: 1° via provinciale Aretina; 2° viottola che conduce al podere detto il Guarlone; 3° via ferrata; 4° Berti, salvo, ecc., da espropriarsi a pregiudizio del signor Emilio Fiorucci, ingegnere, domiciliato in Firenze, e perchè venga assegnato al perito da nominarsi il termine ad aver presentata la sua relazione.

2002 Dott. CESARE PECCHIOLI.

Cassa centrale di risparmi e depositi.

Seconda denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di n. 44586, sotto il nome di Bianchi Maria Anna, per la somma di L. 465 65.

Ove non si presenti alcuno a vantar diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 18 luglio 1869 2003

Citazione per pubblici proclami.

L'anno 1869, il giorno diciotto del mese di luglio nel comune di Castellino del Biferno.

Sulla istanza del signor Luigi de Rubertis fu D. Michele, proprietario domiciliato in Lucito, io sottoscritto usciere addetto alla pretura mandamentale di Montagano, ove domicilio, strada Pozzo Vecchio; ed in conformità della sentenza renduta in Camera di consiglio dal tribunale civile di Campobasso nel dì 21 del mese di giugno scorso, registrata con marca da bollo di lire una e centesimi dieci annullata, ho citato personalmente Luigi Silvestri, Luigi de Lisio e Luigi Petrucci, proprietarii domiciliati in Castellino, a comparire, unitamente agli altri qui appresso indicati, e che saranno citati nei modi indicati dalla suenunciata sentenza, per pubblici proclami, innanzi al signor pretore del mandamento di Montagano, nel locale delle sue ordinarie udienze nel giorno di martedì tre dell'entrante mese di agosto, alle ore 13, ad oggetto di essere presenti alla nomina del perito che proceder debbe allo scandaglio dei prodotti delle terre coloniche di pertinenza dello istante, site nel tenimento di Castellino, ed assistere insiememente alla prestazione del giuramento che dovrà dare quel perito nel giorno che verrà designato dallo stesso signor pretore, e conoscere pure il giorno in cui lo stesso perito darà incominciamento alle sue operazioni. Gl'individui che s'intendono citare per pubblici proclami sono i seguenti, e tutti gli altri i di cui nomi potranno ignorarsi dallo istante, individui che sono di Agnone:

Amoroso Mitridate di Giorgio - Angiolillo - Giuseppe fu Donato - Luigi fu Pietrangelo - Michelangelo fu Pietrangelo Caccioniello - Nicola fu Donato - Pietro fu Donato - Camino Giorgio - Cesare Antonio *alias* Ciampaniello - Cocco Angelantonio e sua moglie Angiola fu Nicola *alias* Cipolla; questa ultima quale erede di sua madre Mariantonia Ferrante fu Romualdo - Colasurdo Michele fu Antonio - Di Fabbio Angelo fu Francesco - Anna vedova - Alessandro e Luigi fu Arcangelo - Arcangelo di Giuseppe - Domenicangelo fu Cipriano - Donatantonio, Domenicangelo; Luigi, e Giuseppe fu Giuseppe - Lucia, Vittoria, Giuseppe e Pietro fu Nicola Bardascio nella persona della loro tutrice legittima Teresangela Petrucci di Giuseppe - Filippo fu Giuseppe - Giovanni fu Domenico Verme - Giovanni fu Giuseppe - Giulia fu Costanzo - Luigi fu Domenico - Luigi Agnilone - Luigi fu Giuseppe *alias* Bianco - Marco fu Giuseppe Cassegna - Marino fu Giuseppe - Matteo fu Domenico - Pietro fu Giuseppe Cassegna - Pietro fu Leonardo del Colle - Ferrante Angela fu Matteo Culonero vedova di Pietrangelo di Santo - Antonio fu Giuseppe - Antonio fu Diodato - Antonio fu Pietrangelo Musso - Donatantonio fu Marcellino, Minchiciello, e sua moglie Carolina di Franco fu Giuseppe - Donatantonio fu Giuseppe - Elisia vedova di Luca Petrucci madre e tutrice del minore procreato con lo stesso - Francesco fu Giacomantonio - Giuseppe fu Vincenzo, Giuseppe fu Domenico Cioppitto, Giuseppe fu Valentino - Giuseppe fu Matteo Verdile - Luigi fu Domenico - Maria fu Francesco vedova - Michelangelo fu Francesco *alias* di Jacovo, e sua moglie Teresangiola Ferrante - Michelangelo fu Ferdinando Piantone - Michelangelo fu Giacomo, e suoi nipoti Francesco fu Antonio, ed Antonio fu Giuseppe - Michele di Verdile - Michelangelo fu Marcellino Minchiciello - Nicola fu Pietro Panaccia - Nicola fu Francesco - Paolo Longoviccio - Raffaele di Innocenzio - Teresangela fu Giuseppe - Di Franco - Domenico fu Pietro - Domenico Capone - Giovanni fu Pasquale - Giulio fu Carlo - Marianna di Giulio, col marito Giuseppantonio Fratangelo - D. Michelangelo e Donatantonio fu Tommaso - Nicola fu Leonardo, vedovo, ed eredi di Teresa di Fabio fu Pietrangelo - Pietro fu Francesco - Pietro fu Pasquale - Fratangelo - Anna fu Giovanni col suo marito Domenicangelo Fratangelo - Antonio fu Domenico, col marito Giuseppe Storto fu Roberto - Cicilia fu Giuseppe - Costanzo fu Domenicangelo - Coccodrillo e sua moglie Teresa *alias* di Teodorio - Domenico fu Donatantonio Frittata - Domenico di Michelangelo, e sua moglie Rachele Palombo - Domenicangelo e Luigi fu Vito, Domenico di Pasquale e sua moglie Mariangela di Fabio fu Domenicangelo - Donatantonio fu Francesco, *alias* Lulli - Eredi di Damiano, in persona della loro madre tutrice legittima - Eleonora Storto di Antonio - Eredi di Michelangelo fu Vito d'Inciello, in persona della loro madre e tutrice legittima - Irene Fratangelo fu Domenicangelo - Eredi di Teodoro - Giovanni fu Luigi Coccielone - Giuseppe di Michelangelo Sattoriello - Giuseppa fu Michelangelo Bottoncino - Giuseppe fu Michelangelo Coccodrillo - Giuseppe fu Pietro - Giuseppe fu Pasquale - Giuseppantonio fu Domenico - Giuseppe fu Costanzo - Luigi di Pietrangelo - Mariangela di Pietrangiola vedova di Michelangelo di Fabio fu Pietrangelo, madre e tutrice dei minori procreati con lo stesso - Michelangelo fu Giovanni Sattoriello - Michelangelo fu Giuseppe Ciofoletto - Michelangelo fu Pasquale di Vito - Matteo fu Giovanni - Nicola di Giuseppe, quale erede di Teresa Storto fu Francesco - Pietro fu Francesco - Pietro fu Giuseppe e sua moglie Luisa Jocca - Vincenzo fu Francesco - Vito Giuseppe ed Angela Maria fu Paolo - Vittoria fu Giuseppantonio - Vitangelo fu Carmine - Giarrusso - Domenico fu Vincenzo - Stanislao e Luigi di Campolieto - Jocca - Agnese fu Marino vedova - Celeste di Domenico moglie di Francesco di Gregorio *alias* Ciapparone di Petrella - Domenico fu Consalvo, Luigi fu Donatantonio Zingonigno - Marino *alias* Vardaro - Matteo fu Modestino - Michelangelo fu Giuseppantonio, Orecchiuto - Pietro fu Modestino - Pietro fu Domenico - Teodoro fu Giuseppe - Teodoro fu Pietro - Teresa fu Consalvo, vedova del fu Donatantonio *quondam* Domenico Fratangelo Frittata tanto in nome proprio che qual madre e tutrice dei minori con lo stesso procreati - Tomaso fu Modestino, tanto in nome proprio che per gli eredi di Diodato Stanziano fu Francesco - La Selva - Angelo fu Ferdinando - Francesco fu Ferdinando, Luigi - Lipartiti - Saverio fu Andrea - Di Lisio - Antonio fu Pasquale - D. Cassiano, D. Luigi, D. Francescangelo, D. Giuseppe, e D. Vincenzo fu D. Michelangelo, D. Domenico fu D. Cassiano - eredi di D. Domenicantonio - Giovanni fu Donatantonio - Giuseppe fu Donatantonio - D. Luigi fu D Eugenio - Luigi di Giuseppe *alias* Cillo tutore della minore procreata con la fu Lucia Storto sua moglie - Luigi fu Teodosio Maserillo - Maria Domenica fu Donatantonio col marito Giuseppe Petrucci fu Luigi - Marianna fu Giuseppe - Pasquale fu Donatantonio - D. Scipione fu D Cassiano - Vincenzo fu Donatantonio - Lombardi - Angelo fu Domenico - Nicola fu Domenico - Pasquale fu Donatantonio - Mastrantonio - Falco fu Giuseppe e sua moglie Angiola Jocca fu Consalvo - Musenga D Giovanni - Palombo D Alfonso fu D. Francesco - Antonio fu Pietrangelo - Antonio Brante - Antonia fu Pietropaolo - D. Benedetto fu D. Alfonso, dimorante in Lucito - Domenico fu Carlantonio e sua moglie Maddalena - Egidio - Eredi di Domenico Giallonardo - Eredi di Giuseppe fu Antonio Giallonardo - Eredi di Vincenzo Brante - Francesco fu Filippo - Francesco fu Pietropaolo - Gennaro di Domenicantonio - Gennaro fu Fortunato - Giuseppe di Tomaso - Giuseppe fu Pietro Gnocco - Donato fu Gregorio - Leonardo fu Antonio - Luigi fu Pietro Gnocco e sua moglie Chiara Felicia Zaccaria - Mariantonia fu Pietro - Orazia fu Baldassarro vedova di Nicola Persichillo - Raffaella fu Luca col marito Pietro Petrucci fu Giovanni - Tommaso fu Filippo - Vincenzo fu Pietro Calcaruolo - Pallotta - Salvatore fu Vincenzo ed Esposito - Margherita vedova di Domenico Pallotta fu Vincenzo, madre e tutrice dei minori procreati con lo stesso - Petrella Giovanni fu Gaetano - Petrucci Angelo fu Costanzo Ianno - Angelo fu Donatantonio - Costanzo fu Domenico - Domenicangelo fu Donatantonio, Susanna - Domenico fu Costanzo Ianno - Donatantonio di Angelo - Donatantonio fu Domenico Zincino - Donato fu Giorgio Ianno - Donato, Luigi, Pietro, Angiola ed Agnese Petrucci, quali eredi del fu Costanzo Petrucci, nonchè Nicola Fratangelo di Vitangelo, marito di detta Angela Petrucci, essendo l'Agnese vedova - Eredi di Giuseppe fu Nicola - Felice fu Luigi - Francesco fu Domenico - Giorgio fu Pietro Tanno - Giovanni fu Domenico - D. Giovanni di Giuseppe - Giovanni fu Errico - Giuseppe fu Luigi - Giuseppe fu Donatantonio - Giuseppe fu Felice - Luigi fu Michelangelo Michelangelone - Luigi fu Costanzo Tunno - Marianna fu Giovanni col marito Luigi di Fabio - Nicola fu Domenico - Nicola fu Luigi - Nicola fu Domenicangelo - Donatantonio Supplente - Pietro, Domenico, Nicola e Mariangela Petrucci fu Giovanni Supplente e Marta Petrucci di Giuseppe vedova di Luigi Petrucci fu Giovanni, madre e tutrice dei figli minori procreati con lo stesso - Pietropaolo fu Domenico - Vincenzo fu Luigi - Vincenzo fu Donatantonio - Renzis Rosa fu Domenicantonio Culasco - Di Santo Albino fu Alessandro - Antonio fu Giuseppe - Giuseppe fu Matteo Verdile - Giuseppantonio fu Pietrangelo - Maria Palladino e suo figlio - Domenico Stanziano fu Diodato - Nicola Vincenzo - Silvestri - Domicangela fu Tommaso, vedova - Irene di Luigi vedova di Angelo Ferrante di Innocenzo, madre e tutrice dei figli minori procreati con lo stesso - Luigi fu Giuseppantonio - Vincenzo fu Giuseppantonio dimorante in Petrella - Stanziano - Diodato fu Romualdo - Domenico fu Michelangelo - Giuseppantonio fu Michelangelo Cincone - Giuseppe di Failla - Giuseppe fu Romualdo Zitongo - Michelangelo di Domenico - Pasquale fu Romualdo - Storto - Antonio fu Anselmo Cuoco - Antonio fu Cosmo - Antonio di Marco - Antonio fu Domenico Geremia - Eredi di Domenica fu Michelangelo, moglie di Marco Storto fu Roberto - D[a] Domenica fu Antonio - Eredi di Domenico fu Anselmo - Domenico fu Luigi Potacigno - Eredi di Donato Natecchia - Eredi di Matteo fu Francesco - Eredi di Donatantonio Fortunato - Filomeno fu Giuseppe - Francesco fu Luigi e Teresa Fratangelo fu Domenico sua moglie - Giovanni fu Pietro Iempessa - Giovanni fu Domenico Geremia - Giuseppe fu Leonardo - Giuseppe di Salvatore - Giuseppe fu Pietro Duca - Giuseppe fu Luigi - Irene fu Francesco vedova di Pasquale Storto - Luigi fu Domenico - Luigi di Giuseppe - Leonardo di Giuseppe - Leonardo fu Domenico - Marco fu Antonio - Marcellino fu Cosmo - Maria col marito Domenico Petrucci Iunno - Matteo fu Cosmo - Matteo fu Giuseppe Risciuto e suo figlio Pasquale - Michelangelo Cicerone - Eredi di Michelangelo fu Pasquale - Eredi di Teresa fu Pasquale - Michelangelo fu Giovanni Serrese - Nicolangelo fu Donato - Nicola di Antonio - Nicola di Domenico Miracolanera, tanto per sè che quale avente causa degli eredi di Domenicangelo di Fabio fu Giuseppe - D[a] Olimpia fu Francesco vedova di D. Francesco Palombo - Paolo di Pasquale - Pasquale fu Francesco Serrese - Stefano fu Michele - Teresa fu Lorenzo vedova - Teresa fu Luigi col marito Giuseppantonio Fratangelo - D. Vincenzo di Giuseppe - Vincenzo fu Michelangelo Apprezzatore - Vendittelli Giambattista fu Pasquale - Di Vito - Maria Vincenza vedova di Giuseppe Storto Tenente.

Tutti i suddetti individui sono domiciliati in Castellino, meno qualcuno domiciliato in Petrella, Lucito e Campolieto.

Copie collazionate e firmate dell'atto presente sono state da me rilasciate nei rispettivi domicilii di essi Silvestri, de Lisio e Petrucci; altra copia è stata da me affissa all'albo pretorio di Castellino, e due altre copie sono state rilasciate allo stesso istante signor De Rubertis per essere inserite nel Giornale degli annunzi giudiziari della provincia e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

L'importo è di lire ventisette e centesimi sessantacinque, giusta la specifica sull'originale.

Giuseppe Piacci, usciere.
Per copia conforme
L'usciere
1997 GIUSEPPE PIACCI

Avviso.

Per disposizione della Presidenza dell'Ordine Mauriziano data in Torino al 17 luglio 1869, si fa noto che il signor De Spuches Giuseppe del fu Antonino duca di Caccamo ha chiesto la investitura della Commenda familiare Costantiniana fondata da suo padre con atto del 22 gennaio 1832, e costituita su i canoni in Santa Maria la Nova, San Felice e San Giovanni dei Greci nel territorio di Caccamo. Nel termine di giorni quindici dalla presente pubblicazione chi ne abbia interesse dovrà fare le sue osservazioni sia nell'uffizio della prefettura della provincia, sia nella segreteria dell'Ordine suddetto.

2017 IGNAZIO LO VERDE.

Avviso per vendita forzata.

Nel giorno 11 agosto prossimo, alle ore 11 antim., alla pubblica udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze, avanti la seconda sezione civile, sulle istanze delle signore Prassede Pieroni vedova Gentili ed Emilia Gentili nei Vagnoli, rappresentate dal dottor Cesare Pecchioli, sarà proceduto alla vendita forzata, a pregiudizio del signor Lorenzo del fu Luigi Sernesi, negoziante in istato di fallimento, domiciliato in Firenze, e rappresentato dal signor Enrico Solari, sindaco definitivo al fallimento Sernesi, di due case con annessi e resedi, poste nel popolo di Santa Croce al Pino in luogo detto la Lastra e Rota, comunità di Fiesole, per il prezzo di lire it. 10,960 58, così ridotto al seguito del terzo sbasso, cioè del 30 per cento sul prezzo determinato dalla perizia giudiciale dell'ingegnere dottor Ulisse Guarducci del 10 settembre 1868, registrata il giorno successivo ed esistente nella cancelleria del detto tribunale civile e correzionale di Firenze, con tutti i patti e condizioni di che nel bando relativo a detta vendita.

2013 Dott. CESARE PECCHIOLI.

Accettazione d'eredità
con benefizio d'inventario.

Il cancelliere della regia pretura del terzo mandamento di Firenze rende pubblicamente noto che sotto di 28 giugno 1869 la signora Ubalda di Antonio Martelli vedova Benedetti ha accettato con benefizio di legge e d'inventario nell'interesse dei suoi figli di secondo letto, in età minorenne, Raffaello, Natalizia, Luigi e Alfonso, la eredità intestata lasciata dal signor Giorgio Benedetti, morto in questa città il dì 22 giugno anno corrente.

Li 28 giugno 1869.

Il cancelliere
2009 GIAMBONI.

Accettazione d'eredità
con benefizio d'inventario.

Il cancelliere della regia pretura del terzo mandamento di Firenze rende pubblicamente noto che sotto di 23 giugno 1869 il signor dott. Ferdinando del fu Giovacchino Pozzolini, domiciliato in Firenze, ha accettato con benefizio di legge e d'inventario la eredità della signora Rosa del fu Ferdinando Pozzolini di lui zia paterna, morta intestata in questa città nel dì 24 marzo del corrente anno.

Li 26 giugno 1869.

Il cancelliere
2008 GIAMBONI.

Avviso.

L'illustrissimo signor avvocato Luigi Martinozzi, Regio impiegato e possidente domiciliato a Siena, ha fatto istanza alla presidenza del tribunale civile di Arezzo per la nomina di un perito stimatore degli immobili posti nel comune di Lucignano, spettanti al suo debitore signor dottor Lorenzo Focacci, legale e possidente domiciliato in detto comune, consistenti: in un podere denominato Poschini, posto nel popolo della Pieve Vecchia nel piano detto dell'Esse, composto di casa colonica e padronale, e di più e diversi terreni a varia cultura, posti nel piano dell'Esse e Poschini con due prese di terra al Leprone, in comunità di Marciano; una casa posta in Lucignano in via d'Amore, al numero comunale 167; e un molino a olio e casa annessa posto in Lucignano in via di Corsica, per ottener pagamento del suo credito di L. 14,112, frutti e spese, il tutto in ordine al pubblico istrumento del 16 febbraio 1864, rogato dal notaro dottor Flavio Buffi, e registrato a Siena li 20 detto, al volume 4, foglio 77, n. 140, con lire 185 e 13, da Balducconi.

Fatto in Arezzo, li 22 luglio 1869.

2010 Dott. ENRICO FACCHINI, proc.

Avviso per nuovo incanto.

Il cancelliere del tribunale civile di Volterra

Fa noto:

Che alla pubblica udienza del tribunale civile di Volterra, tenuta nel dì 1° luglio 1869, avendo avuto luogo la vendita al pubblico incanto dei beni espropriati a danno del sig. Ottaviano Giorgi dei lotti di n. 1, 3, 4, 5. ed essendo rimasto invenduto il lotto di numero due di cui è terzo possessore il signor Giusto Bocelli, il tribunale stesso, alla medesima udienza, sulle istanze del signor Giuseppe Cantini, domiciliato e rappresentato come in atti, ordinò la rinnuovazione dell'incanto del lotto stesso, con altro sbasso del 20 per 100 su quello già subìto del quindici sul prezzo ad esso assegnato nel bando venale di questa cancelleria del 17 marzo 1869, destinando la pubblica udienza del dì nove settembre 1869 per tal vendita, da avere effetto alle condizioni di che nel bando surriferito inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* di n. 83 e 84 dell'anno corrente.

Per lo che:

Il detto secondo lotto riguardante una casa posta nel subborgo di San Lazzero presso Volterra, valutata lire 10,150 15, e il 1° luglio 1869 posta in vendita per L 8,627 e cent. 63, sarà all'incanto del 9 settembre 1869 posta in vendita per lire seimila novecento due e centesimi dieci.

Li 17 luglio 1869.

Il cancelliere
2012 A. BACIOCCHI.

FIRENZE - Tip. EREDI BOTTA.